

62.

Allegato B

ATTI DI CONTROLLO E DI INDIRIZZO

INDICE

	PAG.		PAG.
Interpellanze:		Russo Spina	4-05736 4005
Martinat	2-00264 3993	Russo Spina	4-05737 4006
Nuccio	2-00265 3993	Arrighini	4-05738 4007
		Arrighini	4-05739 4008
Interrogazioni a risposta orale:		Comino	4-05740 4008
Finocchiaro Fidelbo	3-00336 3994	Aloise	4-05741 4009
Nuccio	3-00337 3994	Nardone	4-05742 4009
Piscitello	3-00338 3994	Nardone	4-05743 4010
Borghesio	3-00339 3994	Del Basso De Caro	4-05744 4010
		Tatarella	4-05745 4011
Interrogazioni a risposta in Commissione:		Soriero	4-05746 4011
Serra	5-00342 3996	Butti	4-05747 4012
Soriero	5-00343 3996	Servello	4-05748 4012
Nardone	5-00344 3998	Fini	4-05749 4013
Nardone	5-00345 3998	Fini	4-05750 4014
Lettieri	5-00346 3999	Piscitello	4-05751 4014
Nuccio	5-00347 4000	Nuccio	4-05752 4014
Bargone	5-00348 4001	Nuccio	4-05753 4015
		Nuccio	4-05754 4015
Interrogazioni a risposta scritta:		Nuccio	4-05755 4015
Colaiani	4-05733 4002	Leccese	4-05756 4016
Tassi	4-05734 4004	Nuccio	4-05757 4017
Ronchi	4-05735 4004	Martinat	4-05758 4017
		Poli Bortone	4-05759 4017

N.B. Questo allegato, oltre gli atti di controllo e di indirizzo presentati nel corso della seduta, reca anche le risposte scritte alle interrogazioni presentate alla Presidenza.

XI LEGISLATURA — ALLEGATO B AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 2 OTTOBRE 1992

	PAG.		PAG.		
Poli Bortone	4-05760	4018	Interrogazioni per le quali è pervenuta risposta scritta alla Presidenza:		
Poli Bortone	4-05761	4018			
Gasparri	4-05762	4019	Abaterusso	4-00963	III
Marianetti	4-05763	4020	Poli Bortone	4-00235	III
Piscitello	4-05764	4020	Poli Bortone	4-00252	III
Nuccio	4-05765	4021	Poli Bortone	4-00495	IV
Gambale	4-05766	4021	Prevosto	4-02610	IV
Borghesio	4-05767	4022	Tassi	4-00993	VI
Faraguti	4-05768	4022	Tassi	4-01063	VI
			Tremaglia	4-01579	VII
			Tremaglia	4-01581	VII
<i>ERRATA CORRIGE</i>		4023			

INTERPELLANZE

Il sottoscritto chiede di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri e il ministro dell'interno, per sapere — premesso che:

la Procura della Repubblica di Vercelli ha emesso ordini di custodia cautelare nei confronti del sindaco e di sei assessori della città per truffa aggravata, abuso d'ufficio, falso per occultamento e turbativa d'asta;

la Giunta incriminata era, da mesi, « chiacchierata » per alcune discutibili delibere;

l'interpellante aveva più volte sollecitato l'intervento del Ministero; di fatto, la città di Vercelli si trova impossibilitata anche nell'ordinaria amministrazione —:

se non ritengano di dover sciogliere il Consiglio Comunale di Vercelli, di nominare un commissario *ad acta* e di indire una nuova consultazione elettorale.

(2-00264)

« Martinat ».

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri e i Ministri dell'industria, commercio e artigianato e dell'ambiente, per conoscere — premesso che:

a tre mesi dal Vertice del « G.7 » (6-8 luglio 1992), che ha assunto la decisione di stanziare 728 milioni di dollari per la ristrutturazione del settore nucleare al-

l'Est, l'industria occidentale del nucleare è ormai pronta a consumare l'insperato banchetto offertole dalla sciagurata decisione del G.7;

in applicazione del vincolo alla contrattazione bilaterale anche l'ENEL è entrata a far parte del Consorzio (il Tpeg) che raggruppa le imprese CEE intenzionate a concorrere ai progetti di ristrutturazione;

il coinvolgimento del nostro Paese è tanto più grave, in quanto l'intera operazione internazionale ha scopi prettamente speculativi, facilmente dimostrabili;

gli incidenti a catena nelle centrali di Sosnovij Bor (S. Pietroburgo) e di Kozloduy (Bulgaria) costituiscono solo l'esempio della necessaria ed improrogabile chiusura di almeno 25 impianti della stessa tipologia, disseminati in tutto l'Est;

la decisione di ristrutturare — anziché riconvertire — le centrali dell'Est è assunta pur sapendo che, per problemi di adattabilità della tecnologia nucleare occidentale su di un impiantistica di progettazione sovietica, l'innesto potrà avvenire solo fra tre o quattro anni. Giusto il tempo per chiudere definitivamente 15 degli impianti in oggetto che, nel 1995, avranno concluso il ciclo massimo di operatività;

proseguendo nella direzione dell'ossessiva e cinica ricerca del profitto ad ogni costo, l'Est continuerà ad essere cannibalizzato e la sicurezza dei popoli di tutt'Europa proseguirà con l'essere minacciata da reattori molto più simili a delle bombe a tempo che a delle centrali nucleari —:

quali sono gli intendimenti del Governo in ordine a quanto sopra.

(2-00265)

« Nuccio, Piscitello ».

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA ORALE**

FINOCCHIARO FIDELBO, RECCHIA, DE SIMONE e CESETTI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — *Per sapere* —

avuta notizia delle misure restrittive della libertà personale adottate nei confronti dei componenti della Giunta Regionale dell'Abruzzo e, quasi contestualmente, del Sindaco e della Giunta Comunale di Vercelli;

attesa l'assoluta necessità di procedere con celerità e rigore nei confronti dei responsabili di reati di concussione, corruzione, ed in genere contro la pubblica amministrazione;

rilevato che sono in corso a Milano e in altre città approfondite e serie inchieste giudiziarie per fatti di corruzione, e che la credibilità di tali inchieste potrebbe essere incrinata da eventuali superficialità commesse in altri procedimenti per fatti analoghi;

ribadita comunque l'assoluta indipendenza del pubblico ministero e del giudice —:

se i provvedimenti cautelari sopra riferiti siano stati emessi nel rispetto delle regole previste dal nostro ordinamento in materia di adozione di provvedimenti restrittivi della libertà personale. (3-00336)

NUCCIO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — *Per sapere* — *premessi che:*

lo scorso 30 luglio risulta essersi riunito il Comitato di gestione dell'Agenzia per il Mezzogiorno alla presenza del presidente, dei consiglieri e dei giudici revisori dei conti e che in tale riunione sarebbero state assunte importanti decisioni —:

se corrisponda a verità che in tale data tutti i membri del succitato Comitato

di gestione risultassero in ferie, ad esclusione del direttore generale dottor Calamida;

qualora ciò risultasse vero, quali iniziative intenda assumere. (3-00337)

PISCITELLO e NUCCIO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — *Per conoscere, in relazione alle manovre di forte contenimento della spesa pubblica preannunciata dal Governo, se non intende proporre riduzioni ai bilanci del SISMI considerato che la cifra per esso prevista è stata negli anni dimensionata in relazione al clima di guerra fredda e alla esistenza del Patto di Varsavia oggi ormai disciolto;*

in particolare se non intende abolire la cosiddetta « indennità di cravatta » consistente, secondo quanto risulta agli interroganti, nell'aggiunta agli stipendi mensili di alcuni milioni esentasse, essendo assai inopportuno, mentre si predica il massimo rigore fiscale, procrastinare spese immotivate e non soggette peraltro a tassazione;

infine, se non intenda adottare adeguati e rigorosi criteri di controllo sul modo con il quale i servizi stessi impiegano le enormi somme ad essi destinate tenendo conto peraltro delle numerose volte nelle quali molti dubbi sono stati sollevati sul loro attenersi alle specifiche funzioni istituzionali. (3-00338)

BORGHEZIO. — *Al Ministro dell'interno.* — *Per conoscere* — *premessi che:*

nelle recenti indagini sull'omicidio di una giovane insegnante di danza torinese, uccisa con tre coltellate, come già in precedenza in quelle relative all'omicidio della signora torinese Franca De Michela è emerso, in evidenza, il locale pubblico denominato « Ristorante African Club », sito in Torino via Principe Tommaso n. 5;

*tale locale risulta autorizzato quale « circolo privato » riservato ai soci, ma è, di fatto, un locale pubblico notturno in cui — scrive la *La Stampa* del 1° ottobre 1992*

— « ogni sera — dicono in Questura — si arriva almeno a 500 ingressi. Ed in certe giornate si passano i mille. Dovrebbero essere tutti soci registrati in realtà non è così. Novanta per cento africani ed africane (marocchini, tunisini e senegalesi), dieci per cento italiani. Di questi la metà sono ragazze, a caccia di emozioni ed anche delle conoscenze giuste per trovare la droga a minor prezzo »;

risulta all'interrogante che, a seguito degli infiniti esposti e denunce presentati dagli abitanti dei casggiati vicini al locale, esasperati dal via vai e dai festeggiamenti notturni con musiche africane su-

nate ad altissimo volume, si è disposta una temporanea chiusura del locale. Ma, dopo la riapertura, la situazione è ritornata la medesima di prima, se non peggiore —:

quali urgenti provvedimenti si intendano adottare per far sì che il locale sopra citato, divenuto notorio luogo di ritrovo notturno di extra-comunitari dediti allo spaccio della droga, sia adeguatamente controllato sia dal punto di vista delle norme di prevenzione e di repressione dello spaccio di droga, sia dal punto di vista delle norme amministrative, alle quali questo ed altri « circoli » paiono poter sfuggire in tutta impunità. (3-00339)

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA IN COMMISSIONE**

SERRA, LETTIERI, ANGELINI e PETROCELLI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere — premesso che:

il signor De Paola Giuseppe nato a San Pietro al Tanagro il 26 aprile 1926, residente a Teggiano (SA) in via S. Maria, 13, già dipendente dell'Amministrazione postale con qualifica O.E.U.P. attualmente a riposo con effetto dal primo maggio 1991 nonostante avesse chiesto il 29 marzo 1991 il rinvio del suo collocamento a riposo, ha di recente chiesto di essere riassunto in servizio per effetto della sentenza n. 282 del 18 giugno 1991 della Corte costituzionale, non avendo egli maturato l'anzianità di servizio minima per aver diritto al trattamento di pensione —:

se non ritiene necessario, alla luce di quanto stabilito nella sentenza della Corte costituzionale n. 282 del 18 giugno 1991 e di quanto previsto nella nota n. 87422/4.2.59 del 1° aprile 1992 della Presidenza del Consiglio dei ministri — Dipartimento per la Funzione Pubblica, Servizio Studi e Legislazione — intervenire sollecitamente perché la istanza di riassunzione del signor De Paola Giuseppe sia accolta. (5-00342)

SORIERO, DALLA CHIESA CURTI e VIOLANTE. — *Ai Ministri dell'intero e di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

in data 20 dicembre 1991, con delibera n. 64, il Consiglio comunale di Cortale, ha adottato una Variante Generale al P.D.F. con annesso regolamento edilizio;

l'attuale P.D.F. era stato adottato nel 1970 e approvato con decreto P.G.R. nel 1977. In questo periodo di sette anni le Amministrazioni comunali hanno proce-

duto con lo strumento adottato che dal decreto è stato poi modificato;

doveva essere quindi ridisegnata la cartografia delle strade di piano, infatti là dove dovevano sorgere le strade sono state rilasciate concessioni edilizie;

mancono aree destinate all'edilizia economica e popolare;

mancono aree destinate agli insediamenti industriali;

nessun aumento di volumetria e ampliamento di zone viene realizzato con l'adozione del nuovo strumento urbanistico;

avverso tale atto deliberativo viene prodotto al CORECO di Catanzaro ricorso per cui il Comitato chiede di controdedurre;

il Consiglio Comunale in data 26 marzo 1992, con atto n. 9, fornisce i chiarimenti richiesti e il Comitato annulla le deliberazioni con la motivazione che « non contengono le tavole di raffronto quali elaborati tecnici che devono far chiaramente comprendere l'oggetto della variante »;

in data 5 giugno 1992, con atto n. 15, il Consiglio Comunale riadotta tale e quale la delibera 64/91 sostenendo che le tavole di raffronto, motivo dell'annullamento dell'atto precedente, non sono necessarie e il motivo dell'annullamento va considerato quanto meno errato per incompetenza o superficialità nello studio dell'atto;

anche contro questa deliberazione viene inoltrato ricorso al CORECO, a firma dei Segretari delle locali sezioni di DC — PSI — Rifondazione Comunista e Movimento Meridionale nel quale viene, inoltre, ribadito che tre consiglieri comunali sarebbero impediti dal votare l'atto deliberativo e che mancano le tavole di raffronto;

il Comitato di controllo, con ordinanza del 30 giugno 1992, chiede al Consiglio comunale di controdedurre solo ai punti 4 e 5 del su citato ricorso (statuto

comunale e tecnico redattore variante) e per quanto riguarda l'astensione così scrive: « si fa rilevare che il Consiglio di Stato - IV, il 21 dicembre 1985 così ha deciso: « sussiste l'obbligo di astensione del consigliere comunale dal partecipare alla delibera di approvazione del P.D.F. nel caso che questo arrechi evidenti vantaggi a terreni di sua proprietà ». A questo punto il Comune ha già risposto con delibera 9/92 annullata, garantendo che nessun consigliere o parenti fino al 4° grado sono proprietari di aree interessate;

per quanto riguarda le tavole di raffronto, nella citata ordinanza, il CORECO così scrive: « Le tavole di raffronto, nel caso specifico, trattandosi di variante generale non sono necessarie perché il raffronto viene fatto tra programma esistente e quello adottato ». Come si può notare, tutto l'esatto contrario di quanto sostenuto nell'annullare la delibera n. 64/91;

a questo punto sorge il dubbio che non di errore o di incompetenza si sia trattato nell'annullare la delibera, ma che il tutto sia stato fatto volutamente;

successivamente con fono del 14 agosto 1992, il sindaco del Comune signor Simonetta Domenico, è convocato dal CORECO per il 19 agosto 1992 alle ore 16, accompagnato dal tecnico comunale, geometra Conte Vincenzo;

il Comitato sostiene che la delibera non può essere esaminata in quanto manca l'attestazione del segretario comunale dell'avvenuta pubblicazione per 20 giorni all'albo pretorio;

all'osservazione che tale attestazione non poteva esserci in quanto il segretario ha l'obbligo di inviare, contemporaneamente alla pubblicazione all'albo, l'atto al CORECO e che quindi lo stesso atto non poteva contenere l'avvenuta pubblicazione;

il Comitato decideva di esaminare la delibera invitando il Sindaco ad attendere nella sala adiacente, dove, in una pausa dei lavori il Segretario del Comitato gli comunicava che la sua presenza non era più necessaria in quanto l'atto aveva otte-

nuto il visto di legittimità, come più tardi, nella stessa sede, gli veniva confermato, sempre in presenza del tecnico comunale, da un membro del Comitato stesso che lo invitava a ritornare l'indomani per ritirare l'atto *brevi manu*;

in data 20 agosto il Sindaco, signor Simonetta Domenico, si premurava di telefonare al segretario del CORECO per sapere se l'atto era pronto e questi gli rispondeva che sarebbe stato pronto per lunedì 24 agosto;

in data 26 agosto l'assessore comunale dottor Lento Amedeo, nel corso di un incontro con il segretario del comitato apprendeva che la delibera doveva ritornare in seduta il 31 agosto 1992 in quanto un ulteriore ricorso non era stato esaminato dal Comitato perché non era agli atti della seduta;

avuto conferma di ciò si recava presso la procura della Repubblica di Lamezia Terme, accompagnato dall'avvocato Grandinetti del Foro di Lamezia esponeva i fatti al magistrato e consegnava il giorno successivo (17 agosto 1992) memoria scritta;

il Comitato annulla la deliberazione con la motivazione che è stato violato l'articolo 290 del testo unico leggi provinciali e comunali 1915/1948, contravvenendo alla citata sentenza del Consiglio di Stato che prevede l'obbligo dell'astensione nel votare il Programma di Fabbricazione quando questi arrechi evidenti vantaggi a terreni di proprietà;

inoltre il CORECO non poteva entrare nel merito e tale punto era già stato superato con la dichiarazione del Consiglio Comunale;

appare chiara perciò la forzatura effettuata dal Comitato che prima boccia la delibera con un motivo inesistente (tavole di raffronto), poi la vista (verbale del 19 agosto), quindi la boccia (verbale del 31 agosto) con altro motivo inesistente;

tutto ciò danneggia la fisionomia ed il ruolo di un Comitato di controllo che si

configura così come organo di parte evidentemente influenzato da condizionamenti politici e partitici —:

quali iniziative intendano assumere per accertare:

a) perché il ricorso, se c'era, non era stato esaminato;

b) se il Comitato poteva riportare in seduta un atto già visto;

c) se il ricorso non dovesse essere notificato al Sindaco;

d) se non sussistano gravi responsabilità del Presidente del CORECO.

(5-00343)

NARDONE, JANNELLI, IMPEGNO, IMPOSIMATO, DE SIMONE e VOZZA. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere — premesso che:

nei confronti della USL 9 di San Bartolomeo in Galdo (BN), più volte gli interroganti hanno denunciato la gestione clientelare e discrezionale della stessa che provoca pesanti effetti sulla qualità dei servizi forniti agli utenti e senza alcun rispetto per i diritti dei cittadini;

il colmo è stato raggiunto dagli amministratori della USL 9 nel caso del concorso per 3 posti di assistente sociale;

nella graduatoria del concorso la candidata Ferella Francesca nata a Baselice (BN) il 31 marzo 1963 si classifica al 6° posto degli idonei;

all'atto della nomina delle prime tre concorrenti sono risultate sprovviste del diploma prescritto e per tale ragione il CO.GE. con delibera del 15 febbraio 1991 dichiara decaduta le prime tre classificate;

con lo stesso atto il CO.CE. delibera di « procedere allo scorrimento della graduatoria ... immettendo in servizio le candidate classificate al 4°, 5° e 6° posto » e quindi anche la signorina Ferella Francesca;

con una bizzarra decisione il nuovo amministratore straordinario con delibera n. 1 del 2 gennaio 1992 immette in servizio le candidate classificate al 4° e 5° posto nonché una delle prime 3 candidate benché la stessa fosse stata già per ben due volte dichiarata decaduta dalla nomina in quanto sprovvista del diploma per iscritto;

l'amministratore imperterrito è in violazione di qualsiasi regola provvede dopo che un'altra candidata non aveva presentata la documentazione è quindi era stata dichiarata decaduta con delibera n. 221 dell'8 maggio 1992 immette in servizio un'altra candidata che era stata già dichiarata decaduta, per ben tre volte, perché sprovvista del titolo;

gli atti suddetti sono assolutamente illeciti e non trovano nessuna giustificazione normativa, ma sono il frutto di un modo di gestire arrogante e insopportabile e tale da accrescere la sfiducia dei cittadini nei confronti delle istituzioni —:

quali interventi immediati intenda adottare per accertare, anche attraverso opportune azioni ispettive, tutte le responsabilità del caso degli amministratori della USL ed in particolare dell'amministratore straordinario;

quali provvedimenti e iniziative intenda promuovere per garantire il sacrosanto diritto della signorina Ferella Francesca ad essere assunta presso la USL 9.

(5-00344)

NARDONE, IMPOSIMATO, IMPEGNO, DE SIMONE, JANNELLI e VOZZA. — *Al Ministro dell'ambiente.* — Per sapere — premesso che:

gli interroganti hanno più volte denunciato la grave situazione in cui versa il fiume Calore nelle province di Avellino e Benevento;

la condizione del fiume già grave per la modesta portata di acqua e per l'immissione, spesso incontrollata e senza depuratori, dei liquami della rete fognaria

dei diversi Comuni della zona, è diventata in questi giorni addirittura drammatica;

in particolare nei Comuni di Montemiletto, Taurasi e Torre Le Nocelle (Avelino) si è verificata una gravissima moria di pesci con rischio di estinzione per l'intera fauna ittica;

è senz'altro ipotizzabile che la moria di carpe, trote, cavedani, anguille e di altri tipi di pesci sia dovuta all'immissione di sostanze tossiche incontrollate nelle acque del fiume;

la vigilanza delle autorità locali e delle unità sanitarie locali interessate appare del tutto insufficiente per non dire inesistente;

per denunciare tale stato di degrado i cittadini dei Comuni interessati hanno organizzato una petizione popolare accompagnata da materiale filmato a testimonianza della disastrosa situazione del fiume —:

quali interventi immediati intenda promuovere per la salvaguardia del fiume Calore e in particolare per accertare le cause della moria dei pesci;

quali iniziative intenda assumere per accertare tutte le responsabilità del caso sia per quanto concerne la mancata o insufficiente vigilanza sugli scarichi fognari e sia per l'assenza a tutt'oggi di qualunque intervento di risanamento del fiume degli Enti locali e della Regione Campania. (5-00345)

LETTIERI e DE SIMONE. — *Ai Ministri dell'ambiente, dei lavori pubblici e dell'agricoltura e foreste.* — *Per sapere — premezzo che:*

in località Piana di Magorno-Cessuta, nel comune di Montesano sulla Marcellana in provincia di Salerno, la SNAM sta costruendo una centrale di pompaggio del gasdotto algerino;

l'opera viene realizzata in una zona agricola assai fertile con estesi allevamenti zootecnici;

la costruenda centrale è attigua ai laghi di Magorno e di Cessuta che, oltre ad essere importanti oasi faunistiche, sono anche un notevole richiamo turistico e soprattutto alimentano le sorgenti a valle di Montesano nonché quelle dei comuni del Vallo di Diano e di alcuni paesi della provincia di Potenza quali: Tramutola, Moliterno, Paterno, Marsico Nuovo, Villa D'Agri e Grumento Nova;

a Magorno, Cessuta e Castracane, la natura è ancora incontaminata, o almeno lo era fino a quando non sono cominciati i lavori della Centrale del Gasdotto;

i lavori di sbancamento, operati su vari ettari di terreno, hanno già provocato il prosciugamento di vari pozzi ed abbeveratoi per il bestiame, il prosciugamento del lago di Cessuta, nonché la moria di ogni specie ittica e la migrazione di alcune specie ornitologiche tipiche del posto;

lo sventramento di alcune montagne, con aperture di cave, per il prelievo di materiali, oltre al grave impatto visivo, provocherà, a breve, un enorme danno idrologico, per la vastità ed il disordine degli interventi e per gli effetti negativi, sull'intero bacino imbrifero;

la centrale in costruzione, se non bloccata e spostata in altro sito, potrebbe provocare:

a) inquinamento atmosferico, in quanto vi saranno ciminiere funzionanti 24 ore su 24;

b) inquinamento idrico, in quanto i lavori di perforazione incidono sulle falde acquifere e gli scarichi di sostanze tossiche pregiudicheranno, in modo irreversibile, le sorgenti del Vallo di Diano e della Val D'Agri;

c) inquinamento acustico, in quanto le turbine dei cinque motori previsti, a pieno regime, produrranno un tasso di rumorosità incompatibile con l'attività agricola pastorale, nonché con la diffusa residenzialità esistente —:

1) se, prima dell'inizio dei lavori, è stata presentata una preventiva perizia geofisica;

2) sulla base di quali risultanze topografiche e quali verifiche di compatibilità sono state concesse alla SNAM le prescritte autorizzazioni;

3) se non intendano disporre una verifica urgente e puntuale, bloccando subito i lavori e, in caso di accertata incompatibilità, disponendo il trasferimento in altro sito della centrale di pompaggio.

(5-00346)

NUCCIO e POLLICHINO. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste, dell'ambiente, della sanità e dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

il sequestro degli scarichi della distilleria « Bertolino » di Partinico (PA), da parte della magistratura, per violazione della « legge Merli », pone un ostacolo allo smaltimento dei residui di lavorazione dell'uva, in piena campagna vitivinicola, per l'area della Sicilia occidentale;

adducendo tale motivo di emergenza, il sindaco di Partinico ha predisposto l'allacciamento del depuratore dello stabilimento a quello comunale, con l'obbligo per i gestori di emettere reflui secondo i limiti fissati dalla Tabella 2 della legge regionale n. 27 del 1986 (Tab. C della legge n. 319 del 1976);

lavori di manutenzione e potenziamento dell'impianto di depurazione comunale ed un collegamento con la rete fognaria sono stati realizzati dalle maestranze della distilleria in data 23 settembre 1992, prima ancora che fosse emessa l'ordinanza del sindaco;

il depuratore comunale è tuttavia tarato su un carico inquinante pari a 34.000 abitanti equivalenti, a fronte della popolazione di 28.000 abitanti che vi gravita (senza contare attività produttive di diversa natura), mentre i reflui della distilleria sono stati valutati in circa 60.000 abitanti equivalenti;

l'ultima indagine sul funzionamento dell'impianto del comune di Partinico, data 11 agosto 1992 ed effettuata dall'As-

essorato regionale per il territorio e l'ambiente, concludeva riportando il giudizio di « non funzionamento », con almeno 5 parametri fuori il limite massimo;

la soluzione che il sindaco sta mettendo in atto è quindi sicuramente dannosa per l'efficienza dell'impianto, nonché per il già compromesso corpo idrico ricettore (il fiume Nocella) e non è l'unica praticabile giacché altre distillerie possono lavorare le vinacce accumulate, scongiurando crisi del settore;

si vogliono palesemente mettere in pratica scorciatoie amministrative in deroga di provvedimenti giudiziari, avanzando ragioni di emergenza economica a copertura di interessi di imprenditori non in regola con le norme antinquinamento —:

quali motivazioni hanno indotto il sindaco di Partinico a rilasciare parere positivo all'utilizzo del depuratore, nonostante il procedimento giudiziario in corso;

quali organismi tecnici sono stati consultati dal sindaco per l'adozione di tale provvedimento e quali sono stati i pareri e le soluzioni da questi prospettate;

se è stata fatta una valutazione di impatto ambientale dello scarico dei reflui di lavorazione all'interno della rete fognaria del depuratore, tenendo conto dell'indagine effettuata e dei dati rilevati dall'assessorato regionale per il territorio e l'ambiente in data 11 agosto 1992;

a quale titolo dipendenti della distilleria hanno svolto dei lavori nell'area del depuratore comunale ed hanno realizzato il collegamento fognario, prima che fosse emessa relativa autorizzazione;

se il Ministro dell'agricoltura non ritiene di intervenire per favorire il conferimento delle vinacce ad altri impianti di distillazione, individuando eventualmente un'area attrezzata per lo stoccaggio, al fine di permettere l'ordinario svolgimento della campagna vitivinicola.

(5-00347)

BARGONE e STRADA. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — *Per sapere — premesso che:*

con decreto del 18 maggio 1990, il Ministro dell'industria dell'epoca autorizzava l'ENEL a costruire ed esercitare le opere per il risanamento ambientale della centrale termo-elettrica di Brindisi Nord;

tali opere riguardavano principalmente la trasformazione per il funzionamento a metano di tutte e quattro le sezioni, la denetrificazione dei fumi, un impianto di controllo delle emissioni da ogni singola sezione ed altro ancora;

l'autorizzazione era subordinata al rispetto di altre prescrizioni, prima fra tutte la data di completamento dei lavori (la prima sezione entro il 18 maggio 1992, le successive con intervalli di dieci mesi) e l'osservanza di determinati limiti alle emissioni ad opere ultimate;

allo stato l'ENEL non ha mai iniziato i lavori per la denetrificazione che invece avrebbero dovuto essere completati entro il 18 maggio 1992;

inoltre non ha mai avviato i lavori di trasformazione a metano dell'impianto, né ha fatto nulla per rendere disponibile detto combustibile in centrale;

l'ENEL di queste importanti decisioni non ha mai ufficialmente informato nessuno, nonostante lo stesso decreto ministe-

riale, al punto 9, dell'articolo 2 prescriveva un rapporto semestrale nello stato di avanzamento dei lavori da inviare ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'ambiente e della sanità;

solo nell'aprile scorso l'ENEL ha comunicato al Ministero dell'industria le ragioni del mancato rispetto di alcune prescrizioni del decreto ministeriale e chiedeva una proroga per i lavori di trasformazione a metano e di denetrificazione;

ad oggi il Ministero non ha fornito alcuna risposta, e l'ENEL non si è assunta la responsabilità di esercire una sezione di impianto in assetto tecnico diverso da quello prescritto dal decreto ministeriale;

la situazione desta preoccupazione perché dimostra una volontà dell'ENEL e del Governo di non rispettare gli accordi sottoscritti con le istituzioni e le parti sociali brindisine: preoccupazione tanto più acuta ora dopo la privatizzazione dell'ENEL —;

quali iniziative intende assumere per garantire il rispetto degli impianti assunti dall'ENEL e dallo stesso Governo in ordine al risanamento ambientale ed il ridimensionamento del polo energetico;

se non ritiene necessario verificare con urgenza l'applicazione dei decreti ministeriali del 18 maggio 1990 in ordine ai lavori di trasformazione dell'impianto a metano e di denetrificazione. (5-00348)

* * *

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA SCRITTA**

COLAJANNI, SENESE e PERINEI. — *Ai Ministri delle finanze e del lavoro e previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

con sentenza-ordinanza 15 febbraio 1991 (procedimento penale n. 437/A/86 R.G. P.M., n. 67/A/86 R.G. G.I., n. 669/91 R.G. Tribunale) il giudice istruttore presso il Tribunale di Bari dichiarava non doversi procedere nei confronti di tali Loseto Domenico, Abbrescia Domenico, Alborè Giuseppina, Altini Pasquale, Amoruso Pasquale, Buttiglione Federico, Bux Rosa, Campanelli Francesco, Cariulo Agostino, Cavone Antonio, De Bari Nicola, Di Lorenzo Guglielmo, Di Matteo Maria A., Di Nicola Lorenzo, Favia Romano, Foglianese Onofrio, Lopez Caterina, Lopez Luigi, Manganelli Gaetana, Manganelli Leonardo, Manigrasso Davide, Milella Patrizia, Mincuzzi Italia, Prisco Enrico, Quaranta Michele, Sgobba Antonio e Zampetta Olimpia in relazione al reato di cui agli articoli 81 capoverso 61 n. 9, 110, 112, 640 capoverso n. 1 del codice penale (perché, in concorso tra loro, in numero superiore a cinque, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, con abuso di poteri e violazione dei doveri inerenti l'esercizio occasionale di una pubblica funzione, quale quella della realizzazione dei piani di zona per l'edilizia economica e popolare, con l'artificio di presentare come conforme alla legge l'attività delle cooperative Veruska, Betty, Lysa, Helios, Barenensis, Nebraska, Opus Hominis, Samantha, Mauritius, Bermuda, Venezuela, Portorico, Ceylon, Brasile, Guatemala ed altre in via di identificazione, e con il raggirio di iscrivere come soci persone prive di interesse e iscritte contemporaneamente in molte cooperative (ed alcuni in tutte), tratto in inganno gli Organi della pubblica amministrazione dai quali ottenevano suoli pubblici in assegnazione in proprietà o in superficie, esenzioni

ed agevolazioni fiscali, mutui agevolati e interessi ridotti ovvero a parziale carico dello Stato o altra pubblica amministrazione, conseguendo così enormi lucri con danno per le pubbliche amministrazioni interessate. In Bari dal 1976 in poi ed attualmente — accertato nel gennaio 1986) perché estinto per effetto dell'amnistia;

con la stessa sentenza-ordinanza il giudice istruttore disponeva il rinvio a giudizio di tutti i predetti imputati perché rispondessero del reato di cui all'articolo 416 del codice penale, (ed in particolare degli imputati Loseto, Abbrescia, Altini, Campanelli, Di Nicola perché rispondessero del reato di cui all'articolo 418 del codice penale per aver promosso, costituito, organizzato e diretto un'associazione per delinquere tesa, mediante la costituzione e gestione di fittizie cooperative edilizie, a commettere reati quali la truffa (per la quale veniva dichiarata l'amnistia), e di tutti gli altri perché rispondessero del reato di cui all'articolo 416 del codice penale per aver partecipato alla associazione a delinquere assumendo ruoli determinanti (fondatori, amministratori e sindaci) e quindi nella qualità di membri;

in particolare, nella predetta sentenza-ordinanza si legge che « il processo ha avuto inizio nell'ambito di un'ampia inchiesta giudiziaria promossa sull'attività delle società cooperative costituite in terra di Bari secondo gli schemi allestiti dalla normativa di favore testè citata come strumento di promozione di attività imprenditoriale di carattere privato. In altre parole gli imprenditori, invece di acquistare i suoli edificatori al libero mercato ed investire capitali propri per la costruzione di edifici destinati ad uso abitativo, preferivano operare costituendo sodalizi fittizi fra persone per lo più prive dei requisiti di legge, che spesso figuravano soci contemporaneamente di più cooperative. I vantaggi di tale modo di procedere sono più che evidenti: le false cooperative potevano fruire dell'assegnazione di suoli edificatori all'uopo espropriati secondo i piani regolatori dei vari comuni; ottenevano finanziamenti a tassi agevolati grazie a contri-

buti statali a fondo perduto; potevano fruire di una normativa fiscale di particolare favore, evadendo così il fisco per ammontare rilevante »;

si legge ancora nella sentenza-ordinanza che « l'idea di dar corpo al sistema delle cooperative per cui è causa prima, ed al consorzio CON.ME.CO. (consorzio fra cooperative) poi, sorse all'incirca nel 1976 in ambienti molto vicini alla famiglia Matarrese, ed in particolare nella segreteria politica dell'onorevole Antonio Matarrese. Infatti, come ha riferito nel corso nel suo interrogatorio Buttiglione Federico, cognato del predetto parlamentare, « in occasione della candidatura alle elezioni politiche di mio cognato onorevole Antonio Matarrese... per galvanizzare l'attenzione intorno alle persone dell'onorevole si ritenne opportuno creare una decina di cooperative come prospettiva per affrontare i problemi della casa ». Dichiarazioni pressoché analoghe hanno reso Campanelli Francesco, collaboratore nella medesima segreteria politica; Di Bari Nicola, dipendente della SpA SAMA dei fratelli Matarrese; Di Nicola Lorenzo, amministratore di numerose società facenti capo al gruppo Matarrese (Beton SpA, IMCOFIN, ed altre); Foglianese Onofrio e Sgobbia Antonio (cognati del Matarrese) e Prisco Enrico (della segreteria politica del Matarrese);

ed ancora, sempre dalla sentenza-ordinanza, si apprende che il reato di associazione a delinquere « venne connotandosi sempre più chiaramente e l'associazione acquisì una precisa struttura stabile nell'ambito della quale v'era puntuale identificazione di ruoli e distribuzione di compiti. V'era in particolare chi si occupava della struttura amministrativa, assumendo sistematicamente il ruolo di presidente, sindaco, consigliere di amministrazione; chi creava l'acquisizione dei clienti; che, infine, curava l'aspetto più strettamente tecnico-finanziario: è la funzione della CON.ME.CO. e specialmente della FIN.CO » (la FIN.CO è una società il cui legale rappresentante era all'epoca dei fatti l'onorevole Antonio Matarrese);

la Corte di Appello di Bari — sull'appello degli imputati avverso la sentenza-ordinanza del giudice istruttore 15 febbraio 1991 nella parte in cui dichiarava la estinzione del reato di truffa — ribadiva che « contrariamente a quanto ritengono gli appellanti, non sembra che possa dubitarsi della sussistenza del reato contestato quando si costituiscano sodalizi "fittizi" e "strumentali" (con soci quasi sempre privi dei requisiti di legge o contemporaneamente iscritti a più cooperative) al fine di usufruire di assegnazione di aree edificabili e di altre agevolazioni. È, infatti, evidente che, senza la "messinscena" di cui innanzi, le assegnazioni ed i correlativi benefici non sarebbero stati ottenuti, sicché ciò che assume rilevanza, ai fini in questione, è la "irregolarità" iniziale della costituzione di cooperative che "apparivano" costituite da soggetti aventi i requisiti di legge nell'ambito della normativa dettata per l'edilizia residenziale pubblica, con la conseguenza che, senza di tale "apparenza", non sarebbero state ottenute né le assegnazioni di aree né altri benefici, quali i mutui agevolati e le agevolazioni fiscali. In punto di fatto non sembra che possa dubitarsi in alcun modo della realizzazione della condotta incriminata ».

In tal modo la Corte d'appello di Bari ha ribadito la sussistenza degli elementi dei reati di truffa con indebito conseguimento di mutui agevolati e agevolazioni fiscali, oltre che di assegnazione di aree.

Il Tribunale di Bari, con sentenza 2 giugno 1992, ha ritenuto la sussistenza dell'associazione a delinquere volta alla realizzazione delle citate truffe, in qualità di promotori in capo agli imputati Loseto, Abbrescia ed Altini, ed in qualità di membri in capo agli imputati Campanelli, Di Nicola, Buttiglione, Foglianese, Prisco, Quaranta e Sgobba. In particolare, si legge nella sentenza, gli ultimi cinque « che gravitano nella zona di influenza dei Matarrese (...), non potevano non conoscere la fittizietà delle cooperative che si accingevano a formare e quindi potevano considerarsi *participes fraudis* del programma organizzato e promosso dai tre imputati condannati », cui avevano partecipato

« per galvanizzare l'attenzione attorno alla figura del parlamentare » (come confessato da Buttiglione);

la narrazione delle vicende processuali evidenzia come l'Autorità giudiziaria ordinaria abbia accertato in sede penale la sussistenza di un'associazione a delinquere che pose in essere una rete di cooperative fittizie per il tramite delle quali si trassero in inganno gli organi della pubblica amministrazione, dai quali ottennero suoli pubblici in assegnazione in proprietà o in superficie, esenzioni ed agevolazioni fiscali, mutui agevolati e interessi ridotti a parziale carico dello Stato o altra pubblica amministrazione, conseguendo così enormi lucri con anno per le pubbliche amministrazioni interessate;

le suesposte vicende evidenziano inoltre il grave danno che è conseguito per l'Amministrazione dello Stato, ed in particolar modo per l'Amministrazione delle finanze, dalle agevolazioni fiscali praticate in favore di attività imprenditoriali operanti sotto le fittizie spoglie di cooperative, e per il Ministero del lavoro e della provvidenza sociale, al cui controllo è sottoposto il fenomeno della cooperazione, anche nel settore edilizio;

se non ritenga il ministro delle finanze di promuovere nelle sedi competenti, comprese quelle giudiziarie, le azioni opportune di risarcimento dei danni nei confronti di coloro che sono stati riconosciuti responsabili dell'atto giudiziario (ancorché, sia stata dichiarata l'estinzione, ai soli effetti penali, dei reati di truffa per amnistia e di associazione a delinquere per prescrizione) e — solidalmente — nei confronti dei soggetti nel cui interesse la predetta attività illecita è stata svolta;

se al ministro del lavoro risulti che le suindicate cooperative edilizie siano state iscritte nell'apposito albo prefettizio e se, a seguito del promovimento dell'azione penale, siano stati svolti gli opportuni accertamenti e adottati i conseguenti provvedimenti di espulsione. (4-05733)

TASSI. — Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'interno, dei lavori

pubblici e di grazia e giustizia. — Per sapere:

quali iniziative intendano prendere il Governo e i ministri interrogati nell'ambito della loro specifica competenza in materia, in merito alle dichiarazioni riportate dalla stampa nazionale ieri e oggi, fatte dal dottor Romiti, amministratore delegato del « gruppo FIAT », da un lato e dall'ex sindaco di Milano Pillitteri, circa la realtà ormai provata dell'enorme cumulo di illeciti, anche di rilevanza penale, ma non solo di quel gruppo, commessi da imprenditori da un lato e da politici senza scrupoli, particolarmente annidati nelle file dei cosiddetti « partiti maggiori », DC, PSI, PCI oggi PDS;

se non sia il caso che il Governo assuma iniziative urgenti, nell'ambito delle sue competenze, affinché sia colposo l'accredito delle somme « dovute » *ex lege* a quei partiti;

quali iniziative siano, comunque, allo studio da parte del Governo e dei ministri interrogati o quali, comunque, intendano prendere in proposito;

se, in relazione ai gravissimi fatti che stanno alla base delle suindicate « autorevoli » ... « confessioni » non sia caso di intervenire e sospendere cautelatamente tutte le opere pubbliche che non evidenzino *ictu oculi* la loro utilità e necessità pubbliche, al fine di sceverarle immediatamente da quelle inutili o, addirittura, dannose, programmate, progettate e fatte eseguire solo al fine di avere e far girare ingenti somme di denaro pubblico, con cui illecitamente ottenere finanziamenti e « taglie » per privati e partiti politici, che, guarda caso, sono sempre del cosiddetto « arco costituzionale ». (4-05734)

RONCHI. — Ai Ministri dell'ambiente, della sanità e per il coordinamento della protezione civile. — Per sapere — premesso che:

la ditta ABIBES spa di Roma intende costruire o gestire un grande impianto di

stoccaggio di OPL formato da ben 12 serbatoi, ciascuno della capacità di circa 5.000 metri cubi, occupando una superficie di circa 87 mila metri quadri nel comune di Loreo, in provincia di Rovigo, nei pressi del Canal Bianco, nel cuore del parco del Delta del Po;

tale progetto prevede che navi gasiere da 30.000 tonnellate riversino con manichette mobili il GPL in due tubazioni posate sul fondo del mare lunghe 2,3 chilometri e collegate a bettoline da 1.000 tonnellate, sempre con attracco mobile: due attracchi mobili sono rischiosi soprattutto in caso di condizioni meteorologiche avverse. Queste bettoline dovrebbero percorrere il Po per circa 15 chilometri per scaricare il gas nel deposito;

le bettoline dovrebbero fare circa 1000 viaggi all'anno con rilevanti pericoli per le loro caratteristiche, per i viaggi condotti di notte o in giornate nebbiose (quest'ultime frequenti nel Delta del Po), i serbatoi progettati per loro avrebbero una pressione di progetto intorno alle 12 atmosfere, mentre la pressione di sicurezza prevista a livello internazionale è di 14 atmosfere;

gli effetti derivanti dal coinvolgimento del carico di una bettolina in un incidente interesserebbero un'area di alcuni chilometri con conseguenze rilevanti sui centri abitati posti lungo il corso del fiume;

l'eccezionale pregio ambientale e naturalistico del luogo dove dovrebbe essere localizzato tale impianto richiede una attenta e puntuale valutazione d'impatto ambientale;

sarebbe necessaria una struttura a mare fissa con gambe appoggiate sul fondo in luogo del campo di boe previste;

sarebbe necessario lungo il fiume un vero e proprio pontile per l'attracco delle bettoline onde evitare il pericolo di strappo delle manichette di collegamento;

sarebbe necessaria una tubazione appoggiata sul fondo, completamente saldata

e ben ancorata da un lato alla struttura a mare fissa e, dall'altro, al pontile fluviale —:

se tale progetto è provvisto di tutte le autorizzazioni previste dalla legge;

se ne è stato valutato l'impatto ambientale e la sicurezza e quali esiti hanno dato queste valutazioni;

se non intendono, secondo le rispettive competenze, adottare interventi e avanzare proposte tese a impedire che si realizzi un ennesimo danno ad un territorio che dovrebbe essere protetto e che si costruisca un impianto che pare troppo rischioso e pericoloso. (4-05735)

RUSSO SPENA. — *Ai Ministri di grazia e giustizia, dell'interno e dei beni culturali e ambientali.* — Per sapere — premesso che:

nella passata legislatura più volte sono state presentate interrogazioni parlamentari rivolte a fare piena luce sul commissario *ad acta* Rino Amato, il quale in data 15 maggio 1991, con atto n. 15, ha adottato il Piano regolatore generale di Sorrento per adeguarlo al Piano urbanistico territoriale (legge regionale n. 35 del 1987);

in seguito a tale atto, che è palesemente illegittimo, irregolare e difforme dalla legge, le associazioni ambientaliste e la locale sezione di Rifondazione comunista hanno inoltrato esposto-denuncia alla competente autorità giudiziaria;

il sostituto procuratore del Tribunale di Napoli, dottor Rosario Cantelmo, ha disposto l'apertura di un'indagine penale per il reato di abuso aggravato in atti d'ufficio con l'invio di avviso di garanzia al geometra e commissario *ad acta* Rino Amato;

in data 10 giugno 1992, con atto n. 17, lo stesso commissario *ad acta* ha controdedotto a ben 61 esposti-ricorso;

il Comitato regionale di controllo, sezione provinciale di Napoli, in data 22 luglio 1992, con verbale n. 92, disponeva

la richiesta di chiarimenti proprio all'atto n. 17 del 10 maggio 1992, con una adeguata ed esauriente motivazione;

in data 20 agosto 1992 i gruppi consiliari di opposizione, al fine di documentare gli abusi perpetrati, trasmettevano un ulteriore esposto alla magistratura penale —:

quali iniziative di tutela e di salvaguardia si intendono adottare, con l'urgenza del caso, a favore del territorio di Sorrento;

quali siano gli eventuali sviluppi del procedimento penale. (4-05736)

RUSSO SPENA, MARINO, CARCARINO, TRIPODI, SPERANZA e RAMON MANTOVANI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri delle aree urbane e della protezione civile.* — Per sapere — premesso che:

1) l'emergenza abitativa nell'area metropolitana di Napoli ha raggiunto livelli di estrema gravità e urgenza. Sono oltre 34.000 gli sfratti per finita locazione e 2.000 gli sfratti per la cui esecuzione è stato deciso l'impiego della forza pubblica. Oltre 2.000 famiglie vivono nei *container*, negli alberghi e nelle strutture precarie; oltre 2.000 alloggi ex legge n. 219 sono occupati abusivamente da 18 mesi. Nella sola città di Napoli ci sono ancora 7.000 vani gravemente danneggiati dal terremoto del 1980. La ricostruzione è completata solo per il 70 per cento e i lavori sono bloccati;

2) l'inchiesta della Commissione bicamerale Scalfaro ha provato che nella ricostruzione delle zone della Campania e della Basilicata colpite dal terremoto si sono verificati enormi sprechi e ruberie che hanno dilapidato una parte considerevole dei 51.000 miliardi stanziati dal Parlamento. Tra l'altro, la Commissione Scalfaro ha accertato che una parte notevole di fondi che avrebbero dovuto essere destinati alle abitazioni sono stati dirottati per la costruzione di infrastrutture, spesso legate a interessi speculativi;

3) sulla base delle considerazioni della Commissione Scalfaro il Parlamento ha stanziato con la legge n. 32 del 1992 4.300 miliardi per le regioni colpite dal terremoto, in attesa che il Governo presenti un programma serio del fabbisogno per il completamento della ricostruzione;

4) il CIPE, con propria deliberazione che contraddice l'ispirazione della legge e del Parlamento ha ripartito 1.220 miliardi dei 2.750 previsti per Napoli ai sensi del Titolo VIII della legge n. 219, ripartendo i fondi nel seguente modo:

a) 970 miliardi da utilizzare per il completamento delle opere infrastrutturali previsti dal Piano Fantini;

b) 50 miliardi da utilizzare per la riattazione degli alloggi delle opere occupate abusivamente;

c) 50 miliardi da utilizzare per gli interventi di manutenzione del patrimonio abitativo ex legge n. 219;

d) le residue disponibilità — circa 150 miliardi — vanno destinate, ai sensi della legge 30 maggio 1985, n. 211, per l'acquisto, sulla base delle indicazioni del comune di Napoli, di alloggi da assegnare agli occupanti di alloggi monoblocco ubicati negli appositi campi della città di Napoli;

5) le risorse per la casa nella città di Napoli sono quasi inesistenti e lo stesso si può affermare per l'intera provincia. Nessun intervento è stato attuato dopo l'entrata in vigore della ex legge n. 219 in materia di edilizia pubblica residenziale. Questo è in contrasto con l'accresciuto bisogno della casa esistente in città e in provincia;

6) non è possibile utilizzare nell'immediato i 150 miliardi della ex legge n. 211 da destinare al nuovo bisogno-casa a causa della vaga formulazione della delibera CIPE;

7) a seguito delle continue e ripetute richieste del consiglio comunale di Napoli, il Prefetto di Napoli ha istituito un « tavolo » permanente sull'emergenza abita-

tiva — tenutosi in data 29 aprile 1992, 8 maggio 1992 e riconvocato il 10 giugno 1992 — cui partecipano vari enti, comune, regione, provincia, commissariato straordinario di Governo, IACP, ENEL, AMAN, oltre a delegazioni di autorevoli parlamentari napoletani.

Questo « tavolo » deve individuare concrete e immediate risposte politiche ai bisogni più impellenti espressi massicciamente dagli sfrattati, dagli scantinatisti, dagli occupanti abusivi i quali ultimi, che in massa hanno partecipato alla schedacensimento del fabbisogno abitativo predisposto dal comune di Napoli nel gennaio del 1990 e che, con propria autonoma decisione e iniziativa, hanno presentato alle autorità di polizia una autodenuncia nella quale non solo affermano di essere occupanti abusivi, ma rivelano anche le particolari categorie di disagio sociale che essi rappresentano (sfrattati, giovani coppie, coabitanti, scantinatisti, ecc.);

8) detto « tavolo » ha già deciso che alle emergenze abitative e alle relative tensioni sociali che esse esprimono non è possibile dare risposte in senso repressivo ma trovando soluzioni politiche che facilitano il passaggio da casa a casa;

9) è stata accolta una lettera del sindaco di Napoli datata 11 maggio 1992, protocollo 2944, e indirizzata al signor Prefetto di Napoli, scritta d'intesa con i capigruppo di tutti i partiti del consiglio comunale, nella quale si chiede una momentanea sospensione degli sgomberi delle case occupate ex legge n. 219 e degli stratti per finita locazione in attesa che si sblocchino i fondi per acquistare alloggi ai sensi della ex legge n. 211, e che arrivino i residui fondi dell'ex legge n. 219 per il completamento della ricostruzione;

10) il comune di Napoli non ha ancora, unico comune di tutto il Paese, istituito una commissione assegnazione alloggi; non esiste una anagrafe degli assegnatari di alloggi D.P.R. e, di conseguenza, non esiste un coordinamento tra i vari enti per l'assegnazione degli alloggi; l'ufficio casa del comune di Napoli è totalmente

sprovvisto di idonei mezzi tecnici ed informatici tesi a verificare e controllare la quantità e la qualità della domanda e del bisogno-casa esistente in città. Infatti a tutt'oggi e a distanza di più di un anno e mezzo il comune di Napoli non ha ancora reso noto i risultati dati dal bando categorie speciali espletato nel 1989 —:

a) quali iniziative — anche legislative — il Governo intenda adottare per il completamento della ricostruzione dell'area metropolitana di Napoli utilizzando i restanti 1.500 miliardi del Titolo VIII della legge n. 219;

b) per dotare il comune di Napoli dei mezzi per far fronte alla emergenza abitativa anche con acquisti di alloggi;

c) per affidare il patrimonio abitativo agli enti locali preposti per legge;

d) per attivare e utilizzare pienamente le strutture sociali e dei servizi costruiti con i fondi della ex legge n. 219;

e) per il pieno utilizzo dei 4.500 miliardi stanziati per le regioni terremotate per il triennio 1992-1994 dalla legge 23 gennaio 1992, n. 32;

f) perché siano sospese le operazioni di sgombero delle case occupate in mancanza di alternative abitative serie e concrete;

g) per disporre un programma congiuntivo per l'abbattimento delle cosiddette infami « vele » di Scampia e la costruzione di nuove abitazioni (lotti L-M).
(4-05737)

ARRIGHINI. — Al Ministro degli affari esteri. — Per sapere — premesso che:

secondo notizie apparse di recente su autorevoli testate risulta che l'ambasciata italiana in Albania venderebbe i visti d'ingresso per l'Italia —:

se quanto sopra risponda al vero;

in tal caso, perché la Farnesina, che non può disconoscere il fatto, non abbia ancora provveduto alla repressione di una

pratica che danneggia il nostro Paese non solo dal punto di vista dell'immagine e per quali motivi non sia ancora stato sostituito il nostro ambasciatore, primo responsabile di tali gravissimi fatti;

che tipi di rapporti esistono al momento tra la nostra ambasciata e gli ex dirigenti comunisti d'Albania. (4-05738)

ARRIGHINI e GNUTTI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere — premesso che:

in alta Valle Trompia (BS), sul trattato di Statale n. 345 delle « Tre Valli » al chilometro 21 in località PILE sul territorio del Comune di TAVERNOLE SUL MELLA è in funzione oramai da oltre cinque mesi un semaforo a sensi alternati che consente lo scorrimento del traffico sul trattato deviato, attivato in conseguenza di una frana caduta tra il 4 e 5 aprile 1992;

tale situazione, che avrebbe dovuto avere il carattere di una breve provvisorietà, causa notevoli disagi in quanto la zona è frequentata durante i fine settimana da migliaia di turisti con proprie autovetture;

la domenica sera, in occasione dei rientri si sono verificate durante la stagione estiva e si verificano tutt'ora code di oltre 10 chilometri che paralizzano gli abitanti di Tavernole, Lavone, Bovegno, oltre prolungate di circa due ore di tempi di percorrenza media; l'alta valle è meta di sciatori in quanto dotata di numerosi impianti di risalita e stando così la situazione è prevedibile quest'inverno una totale paralisi del traffico, con conseguenza successiva una drastica diminuzione delle presenze a discapito dell'attività turistica locale tanto più che già si verificano intasamenti in condizioni di normalità;

è stato fatto in conseguenza della frana un lavoro di imbracatura della montagna, con reti e fili d'acciaio atto a fermare eventuali pietre cadenti, per il quale si sono spese svariate centinaia di milioni se non miliardi —;

per quali motivi in conseguenza ai lavori effettuati non si è provveduto a riaprire la strada statale n. 345 nei due sensi di marcia del tratto interessato;

se nel Consiglio di amministrazione dell'ANAS siedano amministratori residenti nei Comuni della zona o del bresciano. (4-05739)

COMINO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere — premesso che:

la stampa agricola indipendente ha dato notizia, nelle scorse settimane, della firma di una convenzione tra l'AIMA (Azienda d'intervento sui mercati agricoli) e tre organizzazioni sindacali agricole (Coldiretti, Confagricoltura e Confagricoltori) per lo svolgimento delle pratiche derivanti dalle domande di aiuto al reddito per i cereali (in vigore dalla prossima campagna di commercializzazione 1993-1994);

il numero di tali pratiche è stato indicato in circa due milioni e l'ammontare della spesa — cinquantamila lire circa per ogni pratica — comporterà un esborso da parte dell'AIMA stessa di circa 100 miliardi di lire;

è in corso di definizione, da parte degli stessi protagonisti dell'accordo (AIMA e le tre organizzazioni sindacali agricole), anche il rimborso delle pratiche riguardanti i semi oleaginosi, presentate nella primavera 1992 ed ammontanti a circa 120 mila;

le suddette tre organizzazioni sindacali agricole, già lo scorso anno, hanno stipulato, con il Ministero dell'agricoltura, un accordo per il censimento ovicaprino, il cui corrispettivo è stato indicato in circa nove miliardi di lire ed i cui risultati ancora non si conoscono;

con l'instaurazione di tali sistemi, vengono privilegiati alcuni sindacati agricoli ignorandone, nel contempo, altri, in una totale e storica assenza di un riconoscimento giuridico degli stessi (come in-

vece prevede l'articolo 39 della Costituzione della Repubblica italiana);

risulta disatteso l'intero ordinamento giuridico nazionale prevedente la delega alle regioni dell'espletamento di tutta la normativa nazionale e comunitaria riguardante l'agricoltura (articolo 117 della Costituzione) —:

a) quali siano esattamente i termini degli accordi susposti, e se gli stessi abbiano fondamento legittimo;

b) quali siano i motivi dello scavalamento delle competenze regionali;

c) quali siano le responsabilità in merito del Ministro dell'agricoltura nella veste di Presidente dell'AIMA. (4-05740)

ALOISE. — *Ai Ministri per il coordinamento delle politiche comunitarie e gli affari regionali e di grazia e giustizia.* — Per conoscere — premesso che:

l'Ispettorato provinciale per l'agricoltura di Cosenza, sulla base di una disposizione impartita dall'Assessorato regionale all'agricoltura, ha respinto in data 24 settembre 1989, un piano di miglioramento aziendale redatto da un geometra, regolarmente iscritto all'Albro provinciale dei geometri di Cosenza, assumendo che « tale piano deve essere compilato da un tecnico agricolo (periti agrari, agronomi) e non già da altre categorie di progettisti »;

tale decisione ha suscitato la protesta di tutti i geometri calabresi che attraverso i collegi provinciali ed il comitato regionale hanno denunciato l'inaccettabile discriminazione operata ai danni dei geometri liberi professionisti;

il piano organico di miglioramento aziendale è previsto dal regolamento CEE n. 797/1985, recepito dalla legge regionale n. 23 del 1988;

l'ordinamento professionale dei geometri disciplinato dal regio-decreto 11 febbraio 1929, n. 274, e dalla legge 2 marzo 1949, n. 144, assegna specifiche e ampie competenze al geometra in materia di

estimo agrario e forestale, di estimo aziendale, progettazioni rurali e bonifica agraria e idraulica;

la competenza legislativa della regione non può modificare, ampliandole o diminuendole, le competenze professionali attribuite dalla normativa statale alle singole categorie di professionisti —:

quali iniziative di competenza si intendano assumere per evitare che la regione Calabria, con meri atti interni, determini quali siano i tecnici agricoli abilitati a redigere progetti di miglioramento fondiario, innovando sul piano regionale rispetto a competenze fissate da specifiche disposizioni di legge. (4-05741)

NARDONE, IMPOSIMATO, IMPEGNO, DE SIMONE, JANNELLI e VOZZA. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

il Comune di San Bartolomeo in Galdo (BN) versa in una gravissima crisi finanziaria tale da dichiarare il dissesto finanziario dello stesso Comune;

una delle cause di tale dissesto è quella di avere affidato spesso alcuni servizi Comunali a ditte esterne con modalità clientelari ed eccessivamente onerosi per le amministrazioni comunali;

del tutto scandaloso appare l'appalto di riscossione di tributi comunali affidato originariamente ad una ditta di Bari denominata « COGETRIL » e da questa poi ceduto alla ditta « Cremonini » ed ancora da quest'ultima alla « Gestor »;

per la gestione di tale servizio e la tenuta dei ruoli la suddetta ditta percepisce circa il 70 per cento delle entrate derivanti dal pagamento dei tributi riscossi, contribuendo a rendere ancora meno praticabile una politica di serio equilibrio di entrate e di uscita;

la stessa pratica discrezionale e clientelare, dannosa per l'amministrazione comunale, si riscontra più o meno per tutti gli appalti gestiti dal Comune;

sui cittadini, privi di adeguati servizi e in un contesto economico e territoriale tipico delle aree interne, pesa una situazione ormai insostenibile e tale da alimentare una forte conflittualità sociale;

la nascita di un forte movimento popolare è la conferma più evidente del bisogno di interventi immediati per riportare urgentemente a trasparenza l'attività istituzionale e amministrativa nel comune di San Bartolomeo in Caldo (BN) —:

quali interventi urgenti intenda adottare, ivi compreso azioni ispettive alla Corte dei conti, per accertare tutte le responsabilità del caso e stroncare la rete di clientele e affari che soffoca l'attività del comune senza dare risposta ai diritti dei cittadini;

quali provvedimenti particolari intenda adottare per rimuovere l'appalto alla ditta suddetta, incaricata di riscuotere i tributi, che come sopra detto costa circa il 70 per cento dei tributi raccolti. (4-05742)

NARDONE, IMPOSIMATO, IMPEGNO, DE SIMONE, IANNELLI e VOZZA. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

la Comunità Montana del Taburno (BN), nel nominare, nel rispetto dell'articolo 51 comma 3 legge n. 142 del 1990, ha segnato così come hanno fatto altre Comunità Montane, la Presidenza delle Commissioni per le gare d'appalto a dirigenti dell'Ente (segretario generale, ingegnere capo e dirigente ufficio agricoltura e forestazione);

agli stessi soggetti la Comunità a riservato la nomina per il ruolo di segretario nelle commissioni in cui gli stessi dirigenti non sono presidenti;

sulla base della normativa attuale, si discute sul diritto al compenso aggiuntivo alla retribuzione ordinaria per i soggetti suddetti;

in un campo così delicato che produce effetti sul costo dell'ente pubblico per

attivare le commissioni per gli appalti regna inspiegabilmente una assoluta incertezza con interpretazioni che si contrappongono come quella di onnicomprensività della retribuzione e l'altra invece di segno contrario secondo la quale è dovuto un compenso aggiuntivo;

è insostenibile che in materia tanto delicata si riscontri tanta incertezza normativa da determinare comportamenti negli enti estremamente differenziati a seconda dell'una o dell'altra ipotesi —:

se non ritenga urgente alla luce delle considerazioni svolte fornire un'interpretazione certa della normativa attuale per chiarire definitivamente la problematica illustrata, con riferimento preciso alla spettanza del compenso per la partecipazione a commissioni di gare e concorso, sia nel ruolo di presidente sia nel ruolo di segretario, dei dirigenti dell'ente;

se non ritenga nel caso di dubbia interpretazione promuovere interventi normativi tale da escludere senza alcun dubbio, in una situazione di crisi del Paese e degli Enti locali, l'ipotesi del compenso aggiuntivo. (4-05743)

DEL BASSO DE CARO, CERUTTI, LABRIOLA e LANDI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

nei giorni 29 e 30 settembre u.s. sono stati tratti in arresto, rispettivamente, il Presidente ed i componenti della Giunta Regionale dell'Abruzzo nonché il Sindaco ed i componenti della Giunta Municipale di Vercelli, « azzerando » di fatto l'intera amministrazione di una Regione e l'Esecutivo di una città capoluogo —:

1) se nelle fattispecie in esame siano state correttamente applicate le norme di cui agli articoli 273, 274 e 275 cpp, ed in particolare a) quanto alle condizioni generali di applicabilità delle misure cautelari personali, se sussistano gravi indizi di colpevolezza;

b) se sussistano inderogabili esigenze attinenti alle indagini, in relazione a si-

tuazioni di concreto pericolo per l'acquisizione o la genuinità delle prove;

c) se, nel disporre le misure cautelari, si sia proceduto alla comparazione tra entità del fatto, sanzione che si ritiene possa essere irrogata ed inadeguatezza di ogni altra misura diversa dalla custodia cautelare in carcere;

2) se risulti violata la norma costituzionale di cui all'articolo 27 Cost. in forza della quale « la responsabilità penale è personale » atteso che sia è proceduto a contestare, come aggravante, il concorso di persona nel medesimo reato in ciò presupponendo un accordo criminoso ed una particolare intensità di dolo;

3) se vi sia stata fuga di notizie atteso che la stampa nazionale, con inquietante anticipo, è riuscita ad annunciare l'adozione dei provvedimenti restrittivi di che trattasi. (4-05744)

TATARELLA. — *Ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

a) nel comune di Ortanova (Foggia) si è determinata relativamente alla fornitura, alla installazione ed al funzionamento del computer Hardware, pagato da quella amministrazione comunale un prezzo eccedente il valore e le capacità operative dello stesso, ben 345.670.000 lire oltre IVA;

b) il potenziale del sistema informativo pare non rispondere alle esigenze e, benché abbia costi di manutenzione elevati, non riesce ad ordinare, come è indispensabile, le procedure di contabilità finanziaria, le concessioni edilizie, i lavori pubblici, le licenze di commercio e la cartografia. Servizi tutti che non funzionano;

c) nell'esame dello studio commissionato dalla giunta municipale a tecnico di fiducia, circa la situazione del sistema informativo, si avanza l'ipotesi di gravi inesattezze ed inadempimenti nell'espletamento della gara per la fornitura, tali da: « far pensare ad un accordo preventivo e

da fara dubitare della professionalità e della buona fede delle persone interessate, di tal che una comparazione tecnico economica più attenta avrebbe potuto determinare esito diverso della gara »;

d) infine, per i fatti di cui innanzi il consigliere comunale Giuseppe Moscarella del MSI ha inoltrato esposto denuncia alla procura della Repubblica di Foggia, al comando gruppo Carabinieri, al comando della Guardia di finanza territorialmente competenti ed al pretore di Ortanova —:

se intendono intervenire con utili disposizioni ed iniziative per accertare e perseguire eventuali responsabilità in ordine ai fatti che hanno determinato notevole allarme sociale nel comune dauno.

(4-05745)

SORIERO, DALLA CHIESA CURTI e ENRICO TESTA. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

è stata ampiamente riportata sugli organi di stampa la notizia, secondo la quale il costo dei lavori di costruzione della superstrada della Valle del fiume Amato in provincia di Catanzaro sia passato da 80 a 200 miliardi;

di tutto ciò non si è mai discusso nelle sedi istituzionali proprie, quali la Commissione Lavori Pubblici ed il Consiglio Provinciale;

si configura un grande affare pilotato e gestito da forze oscure ed inquietanti;

ciò degrada ulteriormente il profilo istituzionale dell'ente Provincia già sede di altri casi scandalosi su cui attualmente indaga la magistratura —:

quali iniziative intendono assumere:

1) per accertare se esiste una Perizia di Variante ed eventualmente chi l'ha approvata e chi l'ha ordinata;

2) affinché vengano rese note le modalità ed i criteri adottati per la gara d'appalto;

3) affinché vengano resi pubblici i verbali di aggiudicazione della gara di appalto. (4-05746)

BUTTI. — *Ai Ministri per il coordinamento della protezione civile, dell'interno e di grazia e giustizia.* — Per conoscere — premesso che:

il comune di Malante (Varese) ha recentemente interrotto l'erogazione di acqua potabile per l'inquinamento delle falde dovuto a solventi clorurati cancerogeni presenti in grande quantità;

allo stato attuale l'approvvigionamento idrico avviene mediante la distribuzione tramite cisterne collocate in punti strategici;

tale situazione nuoce sotto vari aspetti alla comunità anche per la gravità dei dati sotto riportati:

dati analisi al 25 agosto:

pozzo 3 percentuale trielina 69,9 mcg/l;
 pozzo 5 percentuale trielina 33,8 mcg/l;
 pozzo 6 percentuale trielina 45,6 mcg/l;
 serbatoio percentuale trielina 67,6 mcg/l;

dati analisi al 1° settembre:

pozzo 3 percentuale trielina 63,7 mcg/l;
 pozzo 5 percentuale trielina 53,1 mcg/l;
 pozzo 6 percentuale trielina 37,4 mcg/l;
 serbatoio percentuale trielina 50,4 mcg/l;

dati analisi al 3 settembre, effettuati campioni negli edifici per zone:

comune percentuale trielina 52,5 mcg/l;
 scuola percentuale trielina 52,9 mcg/l;
 serbatoio percentuale trielina 57,7 mcg/l;

dati analisi al 7 settembre:

pozzo 3 percentuale trielina 96,7 mcg/l;
 pozzo 5 percentuale trielina 79,7 mcg/l;
 pozzo 6 percentuale trielina 32,4 mcg/l;
 serbatoio percentuale trielina 73,3 mcg/l;
 pozzo Negri percentuale trielina 133,5 mcg/l;
 pozzo Felmoka percentuale trielina 32,2 mcg/l;

lo stato dei pozzi 3, 5, 6, e quello di proprietà Negri risultano essere ad alta potenzialità inquinante;

alla verifica compiuta si è potuto constatare che i pozzi 3, 5, 6, alimentano la rete per 65/70 l/sec. ed i pozzi 7, 8, 9, pompano in rete 30/32 l/sec. —

il motivo che ha indotto le autorità competenti, pur se a conoscenza degli allarmanti dati analitici, al più totale e colposo disinteresse;

se corrisponde al vero la notizia secondo cui il signor Negri sarebbe parente del signor Facchini, ex consigliere regionale ed ex segretario provinciale del PSI varesino;

se siano stati individuati i responsabili di tale disastro ecologico e se siano già in atto indagini dell'autorità competente;

quali siano i provvedimenti assunti dalle autorità comunali per risolvere lo stato precario idrico venutosi a creare;

i motivi per cui il sindaco abbia disatteso le comunicazioni dei tecnici dell'USL 3 riguardanti lo stato di massimo inquinamento delle falde e dei pozzi. (4-05747)

SERVELLO, ANEDDA, MACERATINI, TRANTINO, PARIGI e PASETTO. — *Ai Ministri dell'interno, di grazia e giustizia, del turismo e dello spettacolo.* — Per sapere — premesso che:

in alcuni quotidiani italiani del 18 e 19 settembre sono stati pubblicati degli

articoli che annunciano l'avvio, in Italia, di attività di *bookmaking* da parte di imprese inglesi, producendo una vasta eco nell'opinione pubblica;

dagli articoli in parola si evince, in particolare, che la William Hill, un'impresa che opera nel settore delle scommesse con 4 mila miliardi di fatturato, ha aperto una filiale in Italia ed istituito un « numero verde » per la raccolta delle scommesse »;

dai quotidiani si apprende inoltre che un'altra impresa inglese, la Atlas Sports Betting, usufruisce di uno spazio pubblicitario nel Videotel Sip, dove sono indicate le quote per le scommesse e il recapito telefonico per fornire ulteriori informazioni;

in base alla legislazione italiana vigente (articolo 718 e ss. codice penale e articolo 4 legge n. 401 del 1989), tutte le forme di gioco d'azzardo clandestine sono proibite, e, in particolare, quella sulle attività sportive gestite dal CONI o dall'UNIRE;

l'articolo 6 codice penale stabilisce che la legge penale italiana si applica a chiunque, italiano o straniero, commette un reato in Italia;

la normativa italiana in materia è conforme al diritto comunitario e pertanto le sunnominate società inglesi non potrebbero sostenere la legittimità della propria attività sulla base del diritto della Comunità Europea —:

se le autorità competenti non ritengano opportuno condurre delle indagini giudiziarie su detta attività onde conoscerne meglio natura e forme;

se — vista la gravità degli effetti prodotti in Italia dal gioco clandestino, il cosiddetto « totonero », — non vi siano validi motivi per sospendere qualunque iniziativa volta a favorire fenomeni pari a quello denunciato;

se infine, non ricorrano i necessari presupposti per procedere ad azioni penali

nei confronti di coloro che, pubblicando gli annunci alle attività di *bookmaking* inglesi, hanno contribuito alla diffusione del gioco clandestino. (4-05748)

FINI. — *Al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.* — Per sapere — premeso che:

in seguito alla sentenza del Consiglio di Stato che ammetteva con riserva i tecnici laureati, assunti dopo il 1° luglio 1980, alla terza tornata dei giudizi idoneativi a professore associato, la CI-SNAL-Università presentava in data 8 agosto 1992 formale esposto alla procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma avverso la sentenza; medesimo esposto veniva inoltrato dalla ANRU (Associazione Nazionale Ricercatori Universitari) nella persona del dottor Luciano Caramanico;

in data 29 luglio 1992 veniva presentata interrogazione a risposta scritta da parte del sen. Signorelli sulle misure da adottare per neutralizzare questo ennesimo tentativo palesemente prevaricante nei confronti di altre categorie universitarie;

il magnifico rettore dell'Università La Sapienza professor Tecce, in data 25 settembre u.s. riferiva al Ministro sulla illegittimità dei certificati, rilasciati dal Consiglio di facoltà di Medicina della Sapienza, ai fini della partecipazione alla tornata idoneativa di cui sopra —:

quali siano le misure che intende adottare con urgenza in seguito agli sviluppi della situazione, e se intende quanto prima perfezionare il decreto di esclusione dei tecnici laureati dai succitati giudizi di idoneità, come già dichiarato lo scorso mese di maggio dall'allora Ministro Ruberti.

Quanto sopra per evitare che il Consiglio di Stato si esprima definitivamente concedendo la sospensiva ad una categoria di non aventi diritto. (4-05749)

FINI, SERVELLO e GAETANO COLUCCI. — *Ai Ministri del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

nel luglio del corrente anno, l'INPS, in aperta violazione del decreto del Presidente della Repubblica del 30 giugno 1972, in base al quale la promozione dei dipendenti pubblici a dirigenti superiori deve avvenire, per la metà dei posti da ricoprire secondo l'anzianità di servizio e per la restante parte mediante concorso, ha dato luogo alla nomina di dirigenti superiori mediante il solo metodo comparativo dei titoli;

nonostante la richiesta di intervento con analogo atto ispettivo presentato dagli interroganti il 14 luglio, i ministri non hanno ancora adottato alcun provvedimento né hanno ritenuto di dover giustificare tale atteggiamento dando adeguata e pronta risposta —:

se non ritengano di dover rifiutare — nell'ambito dei poteri specificatamente attribuiti al ministro del lavoro e della previdenza sociale dal decreto-legge dell'11 luglio 1992 convertito in legge n. 359 dell'8 agosto 1992, l'approvazione dell'atto di nomina;

se — nell'ipotesi in cui i ministri abbiano già approvato detto atto — non sia opportuno procedere all'annullamento della delibera del comitato esecutivo dell'INPS mediante la quale sono avvenute le promozioni in parola. (4-05750)

PISCITELLO. — *Ai Ministri della funzione pubblica e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

i dipendenti dello Stato, componenti di commissione tributaria, vengono autorizzati ad assentarsi dal servizio per l'espletamento di funzioni giurisdizionali (vedi nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per la funzione pubblica, del 31 marzo 1988, n. 8017/10.0.337);

le autorizzazioni anzidette, secondo il Dipartimento per la Funzione pubblica, troverebbero fondamento e giustificazione nelle disposizioni di cui all'articolo 8 del r.d. 8 luglio 1937, n. 1516, le quali stabiliscono che la carica di giudice tributario costituisce « ufficio pubblico ed è obbligatoria »;

la Corte Costituzionale ha affermato che per la pubblica amministrazione la « autorizzazione » anzidetta è un « atto dovuto » (Ord. n. 581/89) e una mera « presa d'atto » della comunicazione dell'assenza da parte dell'impiegato (Ord. n. 141/91) e, quindi, così intesa, non è in contrasto con il principio costituzionale di indipendenza dei giudici delle giurisdizioni speciali, ma ha ritenuto che « il tema delle « autorizzazione » ad assentarsi dall'ufficio per il tempo necessario all'espletamento delle funzioni di componente di commissione tributarie è del tutto estraneo alle disposizioni (prescindendosi dal problema della loro attuale vigenza) dettate con l'articolo 8 del r.d. 8 luglio 1937, n. 1516 (Ord. n. 141/917) » —:

se si ritengano ancora legittime le « autorizzazioni » fondate sull'articolo 8 del r.d. 8 luglio 1937, n. 1516, e se, in caso di risposta negativa, non si ritenga opportuno, per una maggiore efficienza delle commissioni tributarie, regolare la materia con un provvedimento d'urgenza che consenta ai dipendenti dello Stato, componenti di commissione tributaria, di assentarsi dal servizio per il tempo che, di volta in volta, dovrà essere determinato dal presidente del collegio giudicante.

(4-05751)

NUCCIO. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere — premesso che lo scorso 23 settembre è stato avvistato al largo delle coste di Palermo un sottomarino —:

di che nazionalità fosse l'unità militare;

se fosse a conoscenza della sua presenza nelle acque dell'isola, ed, in tal caso, se di tale presenza è stato informato il Governo regionale;

quale fosse il motivo della presenza del sottomarino;

se non ritenga che debba essere in ogni modo evitata la presenza di mezzi militari marini che possano mettere in pericolo l'incolumità dei cittadini.

(4-05752)

NUCCIO. — *Ai Ministri dell'ambiente e dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

in località Lanternino nel comune di San Vito Lo Capo (trapani), esiste uno scarico non autorizzato a cielo aperto cui sono stati allacciati numerosi collettori di scarichi privati e di pubblici esercizi;

il succitato scarico è assolutamente privo di impianti di depurazione e di filtraggio e ciò determina gravi fenomeni di inquinamento della costa e del sottosuolo;

le strade del comune di San Vito, nonostante una ditta privata sia stata incaricata degli opportuni collegamenti alla rete fognante, sono perennemente attraversate da rivoli maleodoranti provenienti dagli scarichi di acque reflue;

il sindaco di San Vito Lo Capo, Maria Pia Castiglione, interpellata in merito alla situazione (*Giornale di Sicilia* 28 settembre 1992), ha affermato che, pur essendo a conoscenza dell'esistenza dello scarico, non poteva assumere impegni precisi in merito ai controlli da effettuare, adducendo quale motivazione i « tanti impegni della nostra amministrazione » —:

quali urgenti iniziative ritengano di dover disporre, ciascuno per le rispettive competenze, per porre fine all'uso dello scarico avusivo ampiamente citato in premessa;

quali siano i motivi del perdurare delle disfunzioni dell'impianto di smaltimento delle acque reflue, nonostante l'affidamento dei lavori di sistemazione ad una ditta privata;

quali iniziative intendano adottare nei confronti degli amministratori di San

Vito Lo Capo, qualora venissero accertate responsabilità od omissioni nell'intera vicenda. (4-05753)

NUCCIO e PISCITELLO. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

nei giorni scorsi un noto economista statunitense, Scott McDonald, consigliere internazionale dell'Ufficio per il controllo della valuta, ha dichiarato che esiste il rischio concreto che la criminalità organizzata possa sfruttare le privatizzazioni decise dal Governo italiano per il riciclaggio del denaro sproco, mettendo a frutto l'esperienza già maturata dai narcotrafficanti colombiani e dalle stesse famiglie mafiose italiane che operano in Sudamerica —:

quali iniziative legislative e finanziarie ritiene di dover adottare per evitare che capitali provenienti dal traffico di droga o di armi possano essere riciclati in imprese nazionali italiane di cui è stata decisa la trasformazione in società per azioni.

(4-05754)

NUCCIO. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere — premesso che:

nelle Marche, in provincia di Pesaro, all'interno della USI n. 7, esistono due ospedali: Cagli e Pergola;

le strutture dei due ospedali presentano caratteristiche opposte;

l'ospedale di Cagli è costituito da un antico edificio, posto all'interno del centro storico e lambito dalla Vecchia Flaminia. Soffocato tra le case e la strada, senza, parcheggi, parzialmente fatiscenti, mancava anche, fino a qualche tempo fa, di spazi sufficienti per l'allestimento delle camerate destinate al ricovero degli ammalati;

recentemente, con una scelta assurda, la regione Marche ha proceduto alla costruzione di una nuova ala, e data la mancanza di spazio appare quasi certo che non siano state rispettate le disposizioni

della legge sismica nelle distanze dagli edifici vicini e dalla strada (rapporto altezza edificio-distanza dalla strada) creando in tal modo un potenziale gravissimo pericolo sia per gli ammalati ricoverati, sia per gli abitanti degli edifici limitrofi, sia per coloro che transitano per la strada;

nonostante la costruzione della nuova ala la struttura è tuttora inadeguata e non funzionale;

anche le attrezzature non appaiono rispondenti ai requisiti previsti: la sala operatoria di chirurgia sarebbe sprovvista di parere igienico-sanitario che la dichiarerebbero non idonea;

gli impianti elettrici non hanno ottenuto tutti i prescritti pareri e collaudi previsti dalla legge 1° marzo 1968, n. 186, e decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 54;

l'ospedale di Pergola, viceversa, è costituito da un edificio di recentissima costruzione (completato nel 1984) e di modernissima concezione. Sorge in un luogo leggermente sopraelevato, appena fuori dal centro abitato, raggiungibile dalla strada statale n. 424 (Marotta-Pergola-Cagli) attraverso uno svincolo di alcune centinaia di metri;

tutto è stato preparato secondo le più moderne regole della sicurezza, dell'igiene e della funzionalità;

la sala operatoria costituisce uno dei fiori all'occhiello dell'ospedale;

il costo dell'ospedale è stato di circa 15 miliardi nel 1984;

la costruzione della nuova ala di Cagli, costata miliardi, poco aggiunge alla funzionalità di quella struttura e forse ne pregiudica la sicurezza;

l'ospedale di Pergola, anche all'epoca della costruzione dell'ala di Cagli, aveva un intero piano (il 2°) completamente libero ed utilizzabile;

la vallata del Metauto è servita da ben quattro ospedali poco distanti tra loro

(Fano-Urbino-Fossombrone-Cagli) collegati tra loro da una moderna superstrada, mentre la parallela valle del Cesano, di pari lunghezza, dotata di una pessima viabilità, dopo la chiusura degli ospedali di Mondolfo, Corinaldo, Mondavio, può contare solo nel nuovo ospedale di Pergola;

il moderno ospedale di Pergola, unico della vallata sarebbe destinato alla disattivazione lasciando senza alcun presidio la popolazione dell'intera vallata —;

quali provvedimenti e orientamenti intenda assumere il Ministro, di concerto con la regione Marche, per assicurare agli abitanti della valle del Cesano l'assistenza ospedaliera più adeguata ed il concreto utilizzo dell'ospedale di Pergola. (4-05755)

LECCESE. — *Al Ministro dell'ambiente.*
— Per sapere — premesso che:

l'articolo n. 34 della legge n. 394, ha istituito il Parco Nazionale del Gargano e che il Ministero dell'Ambiente ha richiesto entro il 30 giugno 1992 una proposta di perimetrazione del suddetto Parco da parte degli Enti locali territorialmente interessati, inoltre data la valenza ambientale, paesaggistica e naturalistica, lo stesso Ministero aveva proposto una perimetrazione su circa 200.000 ettari, rendendolo così il più grosso Parco Nazionale su tutto il territorio italiano;

a tutt'oggi la Regione Puglia, non ha ancora formalmente inviato il parere ai sensi della succitata legge;

invece risulta all'interrogante che, sia la Provincia di Foggia sia l'assessore pro-tempore alla programmazione e all'ecologia della Regione Puglia, intendono ridefinire la perimetrazione, stravolgendo non solo l'estensione, ma anche la fisionomia del Parco rendendolo più simile ad un giardino protetto che ad un Parco;

inoltre, risulta inopportuna l'assenza della Regione Puglia dal Comitato per le aree protette naturali, costituito con decreto del Ministero dell'Ambiente del 21 luglio 1992, e che tale assenza potrebbe

pregiudicare le azioni di tutela e valorizzazione delle aree già riconosciute « ambiti protetti o da proteggere », ai sensi e per gli effetti della legge n. 394 del 1991, nonché l'erogazione delle relative risorse finanziarie disponibili —:

quali iniziative intende adottare perché venga garantita la presenza della Regione Puglia negli organismi previsti dalla legge n. 394 del 1991, e se intende, in considerazione dei particolari valori storico culturali (l'area è ricca di insediamenti preistorici) ed ambientali nonché della necessità ed urgenza di interventi di ripristino e conservazione di importanti e delicati ecosistemi esistenti nei 200.000 ettari del promontorio garganico, definire la perimetrazione secondo l'ipotesi prospettata dal ministero. (4-05756)

NUCCIO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

in data 13 giugno 1992, con numero di raccomandata 0999, l'associazione ambientalista LIPU di Catanzaro ha presentato, presso il comune di Soverato, una petizione popolare di 400 cittadini chiedendo, a norma dell'articolo 45 dello statuto comunale, che una via principale di Soverato venga intestata al giudice Giovanni Falcone;

la giunta comunale entro 30 giorni deve sottoporre all'organo di governo cittadino, a norma dello statuto comunale articolo 45, la suddetta petizione popolare avvertendone il primo firmatario;

è trascorso inutilmente tale termine senza che le amministrazioni abbiano dato alcuna risposta —:

quali provvedimenti intenda adottare nei confronti della giunta comunale di Soverato per aver violato lo statuto comunale e in modo particolare l'articolo 45. (4-05757)

MARTINAT. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere — premesso:

che la SITAF è concessionaria dell'ANAS per la costruzione e l'esercizio del traforo del Frejus nonché dell'autostrada Torino-Bardonecchia;

che l'ANAS a norma dell'articolo 6 della legge n. 531 del 1982 ha assunto partecipazioni azionarie nella misura di circa il 40 per cento del capitale sociale della suddetta concessionaria;

che in base all'articolo 2458 del codice civile ed al vigente statuto della società degli enti pubblici statali e quindi, l'ANAS, sono tenuti a nominare un numero di consiglieri sproporzionato alla quota di capitale posseduta;

che in base all'articolo 2 del DPR n. 748 del 1972 la rappresentanza giuridica dell'ANAS nei confronti dei terzi spetta soltanto ai dirigenti dell'azienda medesima;

che invece nella compagine del suddetto organo consigliare pare risultino numerosi amministratori designati dall'ANAS e del tutto estranei alla struttura aziendale;

che il perdurare di una siffatta situazione, se rispondente al vero, determina una irregolare costituzione dell'organo collegiale con possibile invalidamento delle delibere e non consente all'azionista statale di essere adeguatamente rappresentato nella formazione della volontà dell'organo, così come prescritto dalla legge —:

se risponda al vero la prospettata irregolare composizione del consiglio di amministrazione della SITAF e, nella affermativa, disporre la sostituzione dei consiglieri irregolarmente nominati. (4-05758)

POLI BORTONE. — *Ai Ministri dell'ambiente, dell'interno, della sanità, dei lavori pubblici e di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso:

che l'Amministrazione Provinciale di Lecce aveva organizzato una conferenza con la partecipazione dei comuni interes-

sati sul « Progetto di organizzazione e smaltimento dei rifiuti speciali »;

che il Comune di Casarano (Lecce) ha espresso parere favorevole al Progetto per il bacino di utenza n. 26 (Martino-Casarano)), per una discarica genericamente indicata « Spiri-Casarano », pur non avendo partecipato alla succitata conferenza, tant'è che nella Delibera 399/92 è testualmente scritto « tenuto presente che nessun rappresentante di questo Comune ha potuto partecipare alla succitata riunione, si ravvisa la necessità di esprimere le determinazioni del Comune in ordine alla proposta dei bacini di utenza »;

che il volume della discarica in delibea è indicato con la cifra 300.000, senza che si specifichi se si tratta di millimetri, metri, litri, once, galloni o che altro;

che la contrada Spiri di Casarano è sita su una collina ai cui piedi è ubicato l'ospedale civile « F. Ferrari »;

che in quella zona esistono numerose costruzioni abitate da centinaia di famiglie;

che il Piano Regolatore Generale, anche se ancora inspiegabilmente non è « partorito »

se non ritengano, ciascuno per la sua parte, di svolgere accurate indagini sulla discarica in gestione al fine di accertare la idoneità del sito, la rispondenza ai requisiti richiesti, la tipologia dei rifiuti.

(4-05759)

POLI BORTONE. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso:

che le norme cosiddette « antimafia » prevedono che da parte dello ente appaltante siano effettuate verifiche preventive nei riguardi della ditta cui affida commesse da eseguire;

che durante l'esecuzione del lavoro lo stesso ente è tenuto ad operare una serie di controlli volti ad accertare l'esecuzione del lavoro appaltato nel pieno rispetto

della legge, sia sotto il profilo penale che sotto quello civile, nonché nel rispetto del contratto di lavoro;

che pare che la REBIN, società cui la SIP affida appalti e sub-appalti, con sede in Lecce non rispetti in tutto i diritti dei lavoratori, in particolare per quanto attiene stipendi, cassa integrazione e contributi previdenziali ed assistenziali;

che tutto ciò va verificato al fine di restituire la verità dei fatti ai lavoratori ed alla ditta stessa —:

se non ritenga di dover accertare la sussistenza o meno dei fatti su esposti e, di conseguenza, se non ritengano di dover intervenire per stabilire condizioni di normalità e di certezza del diritto. (4-05760)

POLI BORTONE. — *Ai Ministri dell'interno e per gli affari sociali.* — Per sapere — premesso che:

che da alcuni mesi la città di Lecce è letteralmente invasa da nomadi (o profughi?) che occupano sistematicamente i crocevia chiedendo l'elemosina ed offrendo fiori in vendita;

che per la vendita dei fiori, soprattutto, sono impiegati minori;

che già altre città d'Italia sono afflitte da anni dal fenomeno legato peraltro, la racket dei minori, come è stato efficacemente e, purtroppo, assai realisticamente portato sugli schermi televisivi con lo sceneggiato « Phelipe ha gli occhi azzurri »;

che tale situazione viene a creare notevoli situazioni di disagio in una città già provata da un pesante allarme sociale;

che soprattutto nei riguardi della tutela dei minori occorre prontamente intervenire per arginare fenomeni di marginalizzazione sociale oltre che di devianza;

che tale fenomeno è stato da tempo segnalato nella sua gravità dal gruppo consiliare di Lecce del MSI-DN alle Auto-

rità Competenti senza che nessun intervento significativo sia stato posto in essere —:

quali iniziative intendono prontamente assumere per arginare il fenomeno, anche in rapporto alle normative vigenti (legge Martelli). (4-05761)

GASPARRI e PARIGI. — *Al Ministro dell'agricoltura e foreste.* — Per sapere — premesso che:

l'Ente nazionale della cinofilia italiana, Ente morale, con sede in Milano - Viale Premuda 21, è ente riconosciuto e sottoposto a vigilanza di codesto ministero, ai sensi e per gli effetti dei combinati disposti di cui al regio decreto 13 giugno 1940, n. 1051 e al decreto-legge del Capo provvisorio dello Stato italiano 23 dicembre 1947, n. 1665;

a tale Ente lo stesso Ministero ha affidato la gestione della cura del Libro delle origini italiano dei cani di razza pura;

in seno al Consiglio direttivo nazionale di tale Ente siedono un consigliere di amministrazione e due sindaci nominati dal Ministero;

presso il Tribunale di Milano è pendente una causa promossa da alcuni soci sulla legittimità delle elezioni dell'attuale Consiglio direttivo avvenuta il primo febbraio 1992;

il vecchio Consiglio direttivo, decaduto per determinazione illegittima della maggioranza, ha indetto nuove elezioni forse allo scopo di eliminare elementi ritenuti « scomodi » perché non allineati con l'attuale gestione;

all'interno dell'Ente esistono gravi irregolarità nella gestione del Libro delle origini italiano, irregolarità di cui vi è stata e vi è vasta eco nella stampa nazionale e in quella specializzata, e che all'interno del consiglio direttivo dell'Enci siede un consigliere, Antonio Morsiani, che è anche giudice dell'Enci, sul quale gravano pesanti

accuse di irregolarità delle iscrizioni al LOI dei cani del suo allevamento;

per tali fatti è stato chiesto intervento diretto del consigliere nominato dal ministero, dottore M. Luisa Fè, che ad oggi ha fatto, malgrado l'articolo, inerente il suo operato, apparso su un periodico specializzato a tiratura nazionale;

il Consiglio direttivo dell'Enci, malgrado la causa di illegittimità di cui sopra, ha sciolto, senza alcuna logica motivazione, il Consiglio di amministrazione della Sas Schaferhunde, bloccando la attività di oltre diecimila soci, e che per questo è stato condannato e si è visto sospendere la relativa deliberazione dal Pretore di Milano;

ci sono gravi perplessità sulla legittimità dell'acquisto della sede sociale per un importo di circa sette miliardi provenienti dal mancato pagamento dell'Iva, giustificato da un condono suggerito dal Presidente del Collegio sindacale della Società (Clfin S.p.A.) proprietaria della Scorpio S.r.l., proprietaria dell'immobile e rilevata dall'Enci;

due consiglieri in posizione di minoranza sono stati sospesi dalla carica per aver avanzato dubbi circa le procedure e la legittimità dell'acquisto anzidetto, tanto che l'ufficio Iva di Milano ha in corso una ispezione presso la sede dell'Enci —:

come intenda operare per porre fine ai numerosi atti illegittimi compiuti dal Consiglio direttivo dell'Enci in ordine alle irregolarità nella tenuta del Libro Origini;

come intenda tutelare le legittime voci di dissenso all'interno del consiglio stesso a garantire così il necessario pluralismo;

come intenda procedere nei confronti del consigliere nominato dal ministero che, pur essendo perfettamente a conoscenza di quanto sopra esposto, nulla fa per impedirlo;

quali valutazioni esprima sull'ipotesi di commissariamento dell'ente. (4-05762)

MARIANETTI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

il Comune di Palombara Sabina, della provincia di Roma, appartenente alla zona censuaria unica e zona territoriale G del Nuovo Catasto Edilizio Urbano di cui al decreto ministeriale del 27 settembre 1991, risulta avere tariffe di estimo più alte di tutti i comuni che appartengono alla stessa zona censuaria e territoriale (es.: Mentana, Montelibretti, Moricone, Monterotondo, Guidonia) e paradossalmente più elevata di quanto previsto per zona pregiate di Roma come Montemario —:

1) quali motivazioni hanno indotto le determinazioni degli estimi di Palombara Sabina;

2) se non ritenga opportuno provvedere a sanare una palese iniquità a danno dei cittadini di Palombara Sabina rideterminando gli estimi previsti dal decreto ministeriale sopra citato. (4-05763)

PISCITELLO. — *Al Ministro del bilancio e della programmazione economica.* — Per sapere — premesso che:

il Comune di Siracusa in data 21 gennaio 1992 ha stipulato con l'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno la convenzione n. 153/90 per la realizzazione di un porto turistico a Siracusa come da decreto n. 612-92 del 23 gennaio 1991 del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno;

la convenzione prevedeva che entro 150 gg. il soggetto convenzionato doveva procedere alla consegna dei lavori per la revoca automatica del finanziamento (il termine fissato era il 21 agosto 1992);

i lavori da parte del Comune di Siracusa entro la data prevista dalla Convenzione non sono stati consegnati per inefficienza nello svolgimento degli adempimenti di propria competenza;

l'articolo 5 della convenzione n. 153-90 recita espressamente, tra l'altro, che qualora entro il termine di 150 gg. il

soggetto convenzionato non procede all'effettiva consegna dei lavori ovvero prima della scadenza dello stesso termine, non provvede con congruo anticipo a notificare all'Agenzia le cause di forza maggiore che impediscono la consegna dei lavori il finanziamento si intende revocato automaticamente;

la Lega per l'Ambiente di Siracusa con nota del 17 giugno 1992 inviata all'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, dove si chiedeva la revoca automatica del finanziamento così come previsto dalla convenzione, ha ricevuto come risposta dall'Agenzia stessa che il Comune di Siracusa con nota n. 33497 del 10 aprile 1992 richiedeva la concessione di una congrua proroga. I motivi di tale proroga riguardavano il ritardo nella approvazione del progetto del porticciolo turistico da parte della Regione, fatto questo che costituiva secondo l'Agenzia causa obiettiva di sospensione del decorso del periodo di 150 gg. così come previsto dalla convenzione: per cui la richiesta di revoca non poteva essere accolta;

il progetto dell'Opera non è stato approvato dalla Regione Siciliana per la semplice ragione che non è mai stato presentato, così come dimostra la nota dell'Assessore regionale territorio e ambiente del 7 maggio 1992 prot. n. 20931 che diffida il comune di Siracusa dal proseguire dalle procedure attuative oppure sarebbe stato in caso contrario citato per danni all'Erario;

il comune di Siracusa ha avanzato richiesta di proroga in data 10 aprile 1992 attribuendo le responsabilità alla regione che non aveva ancora approvato il suddetto progetto;

ancora più sconcertante appare la vicenda relativa alla richiesta della proroga da parte del comune di Siracusa con le motivazioni su esposte se si considera che la commissione provinciale di Controllo di Siracusa in data 18 gennaio 1992, quindi prima della firma della convenzione, ha subordinato la legittimità delle delibere sul porto turistico a condizioni

ben precise alle quali il comune non si è in nessun modo attenuto rendendo così nulle le delibere stesse;

il comune di Siracusa nella nota n. 33497 del 10 aprile 1992 nelle motivazioni di richiesta di proroga affermava che il tunnel sottomarino di collegamento fra Ortigia e la terraferma interferisce con il porto turistico e quindi dovrà subire una variazione di percorso che migliorerà il deflusso delle correnti marine, questa sarebbe la 3ª variante;

il tunnel sottomarino è stato progettato da tempo ed era quindi noto a tutti l'impossibilità della coesistenza delle due opere nello stesso sito nel momento in cui è stato redatto il progetto del porto;

il comune di Siracusa aveva tutti i tempi per ripetere le procedure imposte dalle normative vigenti e quelle imposte dall'organo tutorio, ma tutto ciò non è stato fatto in alcun modo —:

come mai è stata concessa la proroga al comune di Siracusa da parte dell'Agenzia per il Mezzogiorno dal momento che non sussistevano le condizioni per conderla;

se non ritenga di dover intervenire, alla luce di queste informazioni presso l'Agenzia per il Mezzogiorno per far revocare la suddetta proroga. (4-05764)

NUCCIO e BERTEZZOLO. — *Ai Ministri dei beni culturali e della difesa.* — Per sapere — premesso che:

nel comune di Cefalù (Palermo), al limite esterno del centro storico, sorge, con una superficie complessiva di metri quadrati 7.000 di cui oltre 2.000 coperti, la caserma « Nicola Botta », concessa all'esercito dalla città di Cefalù negli ultimi decenni dell'ottocento, già sede del distretto militare e adibita a deposito dell'ospedale militare ma rimasta inutilizzata negli ultimi decenni;

da tempo sono state avanzate da diversi ambienti e settori della cittadi-

nanza proposte variegata di utilizzo di tale struttura per qualcuna delle numerose esigenze di spari pubblici che essa potrebbe soddisfare (attività scolastiche, uffici pubblici, centro culturale, mercato settimanale, ...);

non tenendo conto neanche delle richieste in tal senso pervenute a più riprese dalla stessa amministrazione di Cefalù, l'autorità militare ha annunciato in anni recenti l'intenzione di ricavare invece dall'immobile in struttura turistico-alberghiera al servizio esclusivo del personale militare;

tale destinazione d'uso non è conforme agli strumenti urbanistici comunali ed è comunque in stridente contrasto con quanto dichiarato dalla soprintendenza ai beni culturali, per la quale « la caserma presenta un indiscusso interesse storico e artistico e, pertanto, rientra in una delle categorie previste dall'articolo 2 della legge regionale n. 80 del 1977 »;

recentemente l'autorità militare all'interno del cortile della caserma, che il piano particolareggiato di Cefalù prevedeva destinato a mercato, ha eseguito alcuni lavori edilizi con l'edificazione di nuove palazzine presumibilmente destinate a residence —:

se le nuove costruzioni e gli altri lavori eseguiti dall'esercito all'interno dell'area della caserma « Nicola Botta » di Cefalù hanno ottenuto la prevista concessione edilizia e le relative autorizzazioni;

se e come tali lavori siano conciliabili con la destinazione d'uso dell'area e gli strumenti urbanistici comunali;

se non ritengano di dover attivare tutte le istanze possibili affinché l'area in oggetto venga restituita all'uso civile.

(4-05765)

GAMBALE e NUCCIO. — *Ai Ministri della sanità, dell'interno e di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

nella passata legislatura sono state presentate interrogazioni parlamentari in

merito alla scandalosa gestione dell'USL n. 36 della Penisola sorrentina (n. 4-05500 del 6 novembre 1990 e n. 4-05856 del 5 febbraio 1991);

l'opinione pubblica è rimasta profondamente colpita dalle notizie relative all'intreccio affari, politica, camorra sulla tangentopoli di Castellammare di Stabia (USL n. 35) e della Penisola sorrentina (USL n. 36);

alcune ditte interessate all'inchiesta « mani pulite » risultano affidatarie di diversi servizi nella Penisola sorrentina;

tra l'altro il comitato di gestione, con delibera n. 519 adottata il 28 maggio 1991, prorogava a trattativa privata l'appalto di pulizia dei presidi ospedalieri, per il periodo dal 1° ottobre 1991 al 30 novembre 1991;

a tutt'oggi 23 settembre 1992, trascorso ormai un anno, con continue proroghe tale servizio è ancora affidato alla stessa ditta denominata « La Perla », il che rientra chiaramente in procedure di clientela atte a favorire precisi interessi privati;

oltre alle proroghe illegittime concesse all'infinito dal dottor Gonzales con atto n. 298 del 30 dicembre 1991, lo stesso ha altresì concesso l'ampiamiento del contratto di appalto, in palese contrasto con le disposizioni di legge —:

a) se risultano indagini penali in corso presso la procura della Repubblica di Napoli;

b) se risultano trasmessi rapporti da parte della polizia giudiziaria (PS e CC);

c) se risultano emessi avvisi di garanzia nei confronti degli amministratori e dei funzionari compiacenti. (4-05766)

BORGHEZIO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere — premesso che:

risulta all'interrogante che a fine luglio del corrente anno la soc. Ansaldo Trasporti (Gruppo Finmeccanica), operante nel settore ferroviario del materiale rotabile e del segnalamento, con particolare specializzazione nelle apparecchiature elettriche, avrebbe effettuato (nel silenzio assoluto della grande stampa di informazione!) un'acquisizione oltremodo « sospettata »;

tale acquisizione ha per oggetto un pacchetto azionario: precisamente il 49 per cento delle azioni della soc. FIREMA, facente capo ai signori Fiore, Ragazzoni e Marturello, imprenditori noti quale fornitori di materiali stabili alle Ferrovie dello Stato;

come giustificino un'operazione di tal genere, svolta con molta riservatezza, in un momento nel quale la politica proclamata dal Governo è quella di cedere ai privati tutte le attività più appetibili delle partecipazioni statali per tentare di risanare la finanza pubblica —:

se non ritengano che il vero motivo per il quale non si è tenuto conto del fatto che una simile operazione non ha alcun senso strategico, tenendo conto del fatto che la produzione della FIREMA può essere benissimo svolta da società delle PP.SS. come ad es. a Breda-Efim, dimostri che il Governo per primo non crede minimamente alle assicurazioni date in Parlamento ed all'opinione pubblica nazionale ed internazionale circa gli impegni del medesimo ad onorare i debiti delle società del Gruppo Efim. (4-05767)

FARAGUTI, GUALCO, MANFREDI e ZOPPI. — *Ai Ministri del bilancio e della programmazione economica, dell'industria, commercio e artigianato e delle partecipazioni statali.* — Per sapere — premesso che:

il piano di ristrutturazione del settore siderurgico prevedeva per Napoli Piem-

bino, Genova, d'intesa con le autonomie locali e le regioni interessate, un intervento di rilancio sociale ed economico, con recupero del territorio, nuovi assetti urbanistici e nuove attività industriali, del terziario eccetera;

anche l'attuale Governo ha indicato tale progetto, denominato UTOPIA, quale concreta soluzione da perseguire per i problemi sopra indicati —:

quale validità permane per tale progetto visto che si apprende da notizia stampata che, per esempio, per l'ILVA di

Piombino è in corso la vendita all'ingegner Lucchini. (4-05768)

ERRATA CORRIGE

Nell'allegato B ai resoconti della seduta del 30 settembre 1992 a pagina 3911, seconda colonna, settima riga, deve leggersi: « disastro », e non: « dicastero », come erroneamente stampato.

*INTERROGAZIONI PER LE QUALI È PERVENUTA
RISPOSTA SCRITTA ALLA PRESIDENZA*

**INTERROGAZIONI
PER LE QUALI È PERVENUTA
RISPOSTA SCRITTA ALLA PRESIDENZA**

ABATERUSSO. — *Ai Ministri delle poste e telecomunicazioni e della difesa.* — Per conoscere — premesso che:

il comune di Alessano e precisamente la frazione di Montesardo (via Nazionale lungo la strada statale n. 275 per Santa Maria di Leuca) è sito di ex caserma Nato, sede del distaccamento del IX battaglione trasmissioni;

da oltre vent'anni tale immobile è in uno stato di completo abbandono —:

quali siano i programmi per l'ex caserma;

se l'immobile, compreso il terreno circostante, possa essere ceduto al comune di Alessano per la realizzazione di impianti sportivi o centri culturali e, comunque, per opere di pubblica utilità;

quali siano le condizioni per l'eventuale acquisto da parte del comune di Alessano. (4-00963)

RISPOSTA. — *L'ex caserma NATO sita nella frazione Montesardo del comune di Alessano (Lecce) risulta dismessa definitivamente agli organi finanziari sin dal 1975.*

Il Ministro della difesa: Andò.

POLI BORTONE. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere:

se non ritenga di dovere verificare come vengono effettuate le visite mediche per l'arruolamento di giovani carabinieri;

se non intenda verificare come sia possibile, ad esempio, che sia stato scartato un giovane che pratica paracadutismo sportivo a livello agonistico, che ha conseguito il brevetto di I e II grado, che ha prestato servizio militare nella Folgore,

che da circa cinque anni è iscritto regolarmente all'Associazione nazionale paracadutisti d'Italia avendo regolarmente superato numerose visite specialistiche;

se non ritenga di verificare le circostanze su esposte, che costituiscono nient'altro che uno dei recenti episodi di cui sono vittime dei giovani, soprattutto del Sud, i quali alla frustrazione aggiungono l'allarme di una condizione di salute affrettatamente riscontrata e poi regolarmente smentita dalle visite specialistiche che, a pagamento, gli stessi giovani sono costretti ad affrontare. (4-00235)

RISPOSTA. — *L'arruolamento nell'Arma dei carabinieri effettivi è disciplinato dall'articolo 3 del decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 857.*

La mancanza di precisi elementi sul caso in esame non consente di formulare una risposta adeguata. Si può solo sottolineare che gli aspiranti dichiarati non idonei in sede di visita medica hanno la possibilità di chiedere, motivandola, una visita di appello.

Il Ministro della difesa: Andò.

POLI BORTONE, BERSELLI, PARIGI e PARLATO. — *Al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.* — Per sapere se non ritenga opportuno riferire al Parlamento sull'azione di coordinamento tra intervento ordinario e straordinario nel Mezzogiorno secondo quanto stabilito dall'articolo 2 della legge n. 64 del 1986.

(4-00252)

RISPOSTA. — *Si ricorda preliminarmente che l'articolo 2, comma 5, della legge 5 agosto 1978, n. 468 nel testo modificato dalla legge 23 agosto 1988, n. 362 recante nuove norme in materia di bilancio e di contabilità generale dello Stato dispone che « il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, nell'esercizio dell'attività di coordinamento prevista dall'articolo 2 della legge 1° marzo 1986, n. 64, presenta al Parlamento nella stessa data di presentazione del disegno di legge finanziaria, un apposito documento allegato al disegno di legge di*

approvazione del bilancio, sulla ripartizione fra il Mezzogiorno e il resto del paese, delle spese di investimento iscritte negli stati di previsione dei singoli ministeri per gli interventi di rispettiva competenza».

Il documento richiamato, presentato annualmente sotto forma di relazione dal ministro per il Mezzogiorno, è riportato negli atti parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica in allegato ai bilanci 1989, 1990 e 1991 (Atti Camera, rispettivamente, n. 43611A, n. 5012-B/1A, n. 6116/1A). Le relazioni anzidette, ed in particolare quella presentata in occasione della legge finanziaria 1992 (n. 6116/1A), forniscono ampi elementi conoscitivi sulle problematiche e sulle carenze normative dell'attività di coordinamento fra intervento ordinario ed intervento straordinario, con riferimento anche alla situazione interna delle amministrazioni centrali e delle regioni. Il ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, in tale modo, ha ottemperato all'accennato obbligo stabilito dalla legge.

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica e per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno: Reviglio.

POLI BORTONE. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere — premesso:

che ogni anno parte dei tenenti colonnelli dell'esercito del ruolo nazionale unico, dopo nove anni di permanenza nel grado, vengono presi in valutazione insieme ad altri già valutati e non promossi;

che per il 1989 su 478 tenenti colonnelli del ruolo speciale unico (ufficiali che provengono dal complemento e non come i precedenti, dall'accademia) su 40 ne vengono promossi 15 (con un rapporto di 1 a 2,6);

che evidentemente si attua in tal modo una palese ingiustizia nei riguardi di quanti appartengono al ruolo nazionale unico —:

se intenda intervenire ed in che modo per sanare tale situazione;

se non ritenga, per esempio, di poter « aprire » il ruolo speciale unico (come negli anni passati) per far transitare gli ufficiali del ruolo nazionale unico.

(4-00495)

RISPOSTA. — *La problematica sollevata dall'interrogante è allo studio del gruppo di lavoro interforze che, su mandato del comitato dei capi di stato maggiore, procede alla stesura della nuova legge di avanzamento alla luce di quanto previsto dal nuovo modello di difesa.*

Il Ministro della difesa: Andò.

PREVOSTO, PIZZINATO, SANNA e ANGIUS. — *Al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.* — Per sapere — premesso che:

l'impresa Ferrocemento di Roma non ha rispettato la scadenza prevista (26 maggio 1992), per la consegna della diga Cumbidanovu dell'alto Cedrino (Orgosolo);

non sono chiari e suscitano forti preoccupazioni i motivi veri che hanno spinto l'impresa Marcis Antonino (Macomer), sub-appaltatrice ad abbandonare i lavori di sbancamento consentendo che gli stessi fossero affidati ad altra impresa di Isernia;

allo stato, i lavori eseguiti sembrano essere pari al 20 per cento dell'intera opera;

suscitano molti dubbi i motivi addotti dall'impresa per il licenziamento di 21 lavoratori edili;

le decisioni unilaterali della Ferrocemento, e il clima pesante che ha accompagnato l'intera vicenda, hanno provocato una ferma reazione da parte del sindacato, dei lavoratori e delle comunità locali;

la diga in costruzione può rappresentare una risorsa strategica per i territori interessati;

l'articolo 340, allegato 7, della legge 2248 del 20 marzo 1985 prevede: « L'Amministrazione è in diritto di rescindere il

contratto quando l'appaltatore contravvede agli obblighi e alle condizioni stipulate »;

l'articolo 14, comma 3-bis, della legge n. 203 del 12 luglio 1991 recita: « il Commissario del Governo presso la regione, per gli appalti di opere pubbliche (...) ed il Prefetto (...) possono richiedere all'Ente o Organo interessato notizie e informazioni sull'espletamento della gara di appalto e sulla esecuzione del contratto di appalto »;

lo stesso articolo, comma 3-sexies, recita: « Sulla base delle indicazioni formulate dal collegio degli ispettori a conclusione dell'indagine, l'Amministrazione o l'Ente interessato adottano tutti i necessari provvedimenti e, se ricorrono gravi motivi, possono disporre d'autorità la revoca della gara di appalto o la rescissione del contratto di appalto » -;

se non ritenga di predisporre un'immediata indagine ispettiva che accerti la veridicità dei fatti prevedendo, nel contempo, a creare le condizioni per il ritiro dei provvedimenti di licenziamento adottati;

se, in caso di accertata violazione, si ritenga di valutare l'opportunità di procedere alla rescissione del contratto con la Ferrocemento fissando, contestualmente, tempi, modalità e procedure che consentano la continuità dell'occupazione e il completamento dell'opera. (4-02610)

RISPOSTA. — È da premettere che, ai sensi della legge n. 64 del 1986 (articolo 4, comma 3, lettera c), l'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno ha il compito di assicurare la realizzazione dei progetti previsti nei piani annuali mediante finanziamento disposto dal CIPE, senza alcun potere di controllo sugli atti posti in essere dal soggetto attuatore, che assume la completa competenza e quindi la responsabilità della realizzazione stessa dei progetti.

Ciò premesso e in conformità alle sopracitate norme, in data 21 marzo 1989 l'agenzia ha stipulato con il consorzio di bonifica della Sardegna centrale la convenzione 61/88,

avente ad oggetto il finanziamento per assicurare la realizzazione della diga di Combifanovu.

A seguito di licitazione privata effettuata dal soggetto attuatore ai sensi dell'articolo 24, lettera b), della legge n. 584 del 1977, i lavori sono stati affidati all'impresa Ferrocemento in data 10 giugno 1989 e consegnati alla stessa impresa in data 27 luglio 1989.

I lavori in questione hanno subito una prima sospensione in quanto l'impresa fu soggetta ad atti criminosi.

I lavori, superati gli inconvenienti più sopra indicati, sono stati ripresi con un ritardo di circa sette mesi rispetto al programma di esecuzione.

Le successive verifiche effettuate dai funzionari dell'agenzia, a parte i ritardi accumulati inizialmente, hanno messo in evidenza un articolato contenzioso tecnico-amministrativo tra il consorzio convenzionato e l'impresa Ferrocemento, con conseguente rallentamento dei lavori stessi.

L'Agenzia per il Mezzogiorno, pur non entrando nel merito di decisioni che sono e rimangono di esclusiva competenza del soggetto attuatore, ha provveduto ad invitare il consorzio, oltre che per le vie brevi nel corso delle ispezioni, anche formalmente a porre in essere tutti gli adempimenti necessari, ai sensi delle norme che regolano l'attività esecutiva in materia di lavori pubblici, per superare le questioni insorte.

Da ultimo con nota del 20 dicembre 1991, lo stesso consorzio è stato sollecitato a relazionare in merito alla situazione di ritardo verificata, con invito ad indicare quali adempimenti ritenesse di adottare per rimuovere gli ostacoli che impedivano una rapida prosecuzione dei lavori.

Il consorzio in questione, con nota del 17 gennaio 1992, nel far presente che i lavori erano stati ripresi, escludeva che vi fossero ragioni tali che consentissero l'applicazione della risoluzione in danno nei confronti dell'impresa Ferrocemento.

Quest'ultima, con nota del 16 giugno 1992, pur non avendo nessun obbligo nei confronti dell'agenzia stessa, estranea al rapporto di appalto tra la Ferrocemento e il consorzio ha provveduto a segnalare le cause

che, a suo dire, impedirebbero di dare corso con regolarità alle lavorazioni previste nel programma dei lavori e nel contempo a far conoscere l'instaurazione di un giudizio presso il tribunale civile di Nuoro per il riconoscimento di somme derivanti da riserve avanzate, con presumibile aggravamento di oneri. Sulle questioni più sopra evidenziate si ritiene di sottolineare che l'agenzia, pur effettuando forme di controllo e verifica finalizzate ad accertare il buon uso del finanziamento concesso in conformità alle clausole convenzionali, non ha altri poteri se non quelli connessi con la sospensione e la eventuale proposta di revoca del finanziamento, rientrando nell'esclusiva responsabilità del consorzio adottare in sede di esecuzione dei lavori le decisioni ritenute più opportune, senza che l'agenzia possa in alcun modo sostituirsi ad esso.

Pertanto è da rilevare che, allo stato, il problema del contenzioso in atto tra Ferrocemento e consorzio appare condizionato dalla particolarità dell'opera (diga) che, per sua stessa natura, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1959, n. 1363 riguardante il regolamento per l'esecuzione delle dighe richiede necessari adeguamenti del progetto in sede dei lavori e una particolare vigilanza da parte del Servizio dighe ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1363.

Fermo, quindi, restando che l'intervento dell'agenzia non può avere ambiti diversi da quelli sopra segnalati, alla luce di quanto fatto presente dall'impresa con la sopracitata nota del 6 giugno 1992 circa le indicazioni che sarebbero state avanzate dal Servizio dighe sulla necessità di adeguare il progetto alla situazione reale, l'agenzia medesima ha provveduto a richiedere formalmente al consorzio lo stato della situazione stessa, avuto riguardo alle eventuali prescrizioni di adeguamento progettuale che, secondo notizie notificate dall'impresa, sarebbero state impartite dal Servizio dighe.

Allo stato, l'agenzia è in attesa di ricevere una specifica relazione del consorzio onde valutare se vi siano elementi tali che possano

consigliare di proporre a questa amministrazione l'eventuale revoca del finanziamento.

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica e per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno: Reviglio.

TASSI. — Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della difesa. — Per sapere se risulti per quale motivo il giovane ventenne Fugazzi Mario, attualmente militare di leva quale alpino presso la caserma Berardi Strada San Secondo Pinerolo (Torino) battaglione Susa essendo stato visitato e riconosciuto abile al servizio militare, nei giorni 26 e 27 febbraio 1990 e chiamato al corpo per il 30 aprile 1991, vale a dire dopo un intero anno solare, non abbia visto riconosciuto il congedo illimitato, per tardività della chiamata. (4-00993)

RISPOSTA. — La legge 31 maggio 1975, n. 191, prevede all'articolo 3 che la chiamata alle armi per il compimento del servizio di leva abbia luogo nell'anno in cui i giovani arruolati compiono il diciannovesimo anno di età.

La chiamata alle armi di Marco Fugazzi, nato il 31 marzo 1972, è avvenuta nel 1991, e pertanto nell'anno in cui il giovane ha compiuto i diciannove anni.

Il Ministro della difesa: Andò.

TASSI. — Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della difesa. — Per sapere:

per quali ragioni non sia stata concessa la « ricompensa al valore militare » prevista per coloro che in tempo di guerra abbiano salvato la bandiera di guerra del reggimento al commendatore Mario Bartolini, nato a Cerreto Guidi (FI) il 21 agosto 1914, residente a Piazzale Genova 5, che il 9 settembre 1943, quale capotecnico tenente militarizzato del 28° reggimento pontieri di stanza a Piacenza, unitamente al tenente colonnello Marsili e al maggiore

Vittore Buzzetti, poneva in salvo la bandiera di guerra del detto reggimento, mentre era già in atto la penetrazione armata tedesca in Piacenza e il colonnello comandante Biandrate Evadio era già stato fatto prigioniero dalle truppe di occupazione. Questo fatto aveva determinato anche la necessaria forzatura della cassaforte fatta personalmente dal tenente Bartolini a mezzo di fiamma ossidrica, in ciò aiutato da due sottufficiali. Nello stesso giorno solo il Bartolini e il sottufficiale Vignani Filippo riuscirono a sottrarsi alla cattura, mentre l'altro sottufficiale Pietro Borgia fu catturato e deportato in Germania. Addì 23 gennaio 1944 lo stesso Bartolini su ordine del colonnello Biandrate, che nel frattempo era stato liberato dai tedeschi con incarichi di direzione di stabilimenti, recuperò detta bandiera custodendola per diversi mesi nella propria abitazione in Piacenza, via Garibaldi 85, a rischio della propria vita, come gli è stato riconosciuto anche dal comandante della regione militare Nord-Est, con lettera in data 28 settembre 1987 e ancora confermato dal capo di stato maggiore con lettera in data 19 giugno 1989;

per quali motivi, che non possono certo essere quelli di essere stato al suo posto e aver continuato la sua attività di capo tecnico e direttore del laboratorio pontieri di Piacenza, anche negli anni successivi, non si sia provveduto alla doverosa suindicata ricompensa al valor militare che, come è noto, è soltanto un atto di riconoscimento del merito, senza spesa alcuna per l'erario. (4-01063)

RISPOSTA. — Per il commendatore Mario Bartolini non sono state mai formulate proposte di ricompense al valore militare. Né oggi è più possibile farlo essendo i termini da tempo scaduti.

La descrizione del salvataggio della bandiera, quale risulta agli atti, non rientra comunque nei casi previsti per la concessione di decorazioni. Il salvataggio di una bandiera di guerra deve avvenire, infatti, in combattimento, a difesa di essa ed in condizioni di estremo rischio.

Il Ministro della difesa: Andò.

TREMAGLIA. — Al Ministro della difesa. — Per sapere — premesso che:

nella ricorrenza del 54° anniversario del sacrificio della triplice medaglia d'oro al valor militare Antonio Locatelli, uno dei più fulgidi eroi italiani, ha avuto luogo una cerimonia rievocativa innanzi al monumento che lo ricorda nella sua città di Bergamo;

in quella circostanza è stata avvertita la scomparsa inspiegabile dei quattro cipressetti che ornavano il monumento, uno a sinistra e tre a destra, simboli l'uno della Croce di cavaliere dell'Ordine militare di Savoia, e gli altri delle tre medaglie d'oro al valore militare —:

se il ministro, al quale tramite il commissariato per le onoranze ai caduti spetta la sorveglianza e la tutela su tali monumenti, di concerto con le autorità comunali competenti, intenda disporre l'immediato ripristino dei cipressetti al fine di ripresentare alla cittadinanza il monumento così com'era, monumento che testimonia i grandi valori della gente bergamasca espressi da questo suo grande, indimenticabile e valoroso figlio che fu anche apprezzato scrittore e sindaco di Bergamo. (4-01579)

RISPOSTA. — I compiti del Commissariato generale onoranze ai caduti in guerra sono limitati, ai sensi della legge n. 204 del 9 gennaio 1951, alla raccolta, censimento e sistemazione dei resti mortali dei caduti in guerra nonché alla manutenzione dei sepolcreti.

Ogni esigenza connessa alla manutenzione dei monumenti eretti in ricordo dei caduti, ivi compreso quello di Bergamo, a ricordo dell'ufficiale pilota Antonio Locatelli, è demandata alle autorità comunali territorialmente competenti.

Il Ministro della difesa: Andò.

TREMAGLIA. — Al Ministro della difesa. — Per sapere — premesso:

che in data 10 aprile 1991 si è svolta in Roma, presso l'Altare della Patria, la cerimonia di consegna delle bandiere di guerra del battaglione alpino Tirano, del battaglione alpino Agordo e del gruppo Pinerolo;

che tutte le bandiere di guerra erano decorate al valor militare con le più alte ricompense;

che ai nomi dei reparti oggi disciolti (ed in particolare, per chi scrive al battaglione alpino Tirano), sono legati ricordi e tradizioni di sacrificio e di valore, alle quali si richiamano migliaia e migliaia di italiani che hanno avuto l'onore di servire sotto quelle bandiere, o che hanno lasciato i propri cari caduti sui campi di battaglia, dalla I guerra mondiale sino al fronte del Don;

a quanto risulta all'interrogante sembra che alla cerimonia di consegna delle bandiere dei reparti che venivano disciolti, non fossero stati predisposti i dovuti onori militari, non fosse presente praticamente nessun rappresentante ufficiale del Ministero, così da costringere gli ufficiali e gli alpini che accompagnavano le bandiere ad improvvisare un picchetto d'onore di propria iniziativa;

che stupisce ed addolora una simile clamorosa mancanza di sensibilità e di rispetto —;

se tali notizie corrispondano a verità, e in tal caso, come sia possibile che si sia verificato un episodio così inaccettabile e riprovevole, di chi ne siano le responsabilità e quali provvedimenti si intendano adottare. (4-01581)

RISPOSTA. — In occasione dell'arrivo a Roma delle bandiere di guerra dei disciolti battaglioni alpini Tirano, gruppo artiglieria da montagna Agordo e gruppo artiglieria da montagna Pinerolo, avvenuto il 10 aprile 1991, si è provveduto:

alla scorta dei carabinieri dal casello autostradale Roma-Nord alla caserma Gandin, sede del comando brigata meccanizzata granatieri di Sardegna, dove le bandiere dovevano essere custodite in attesa del versamento al sacrario;

alla resa degli onori all'arrivo alla citata caserma.

È stata organizzata altresì la prevista cerimonia di versamento delle bandiere al sacrario disponendo:

la resa degli onori alla partenza delle bandiere dalla caserma Gandin;

la resa degli onori all'ingresso nella sala bandiere;

l'intervento di una rappresentanza presidiaria;

la direzione della cerimonia con gli ufficiali della sezione cerimoniale e affari vari.

Inoltre, per consentire al personale dei reparti disciolti — in servizio o residenti nella capitale o, comunque, convenuti a Roma per la specifica circostanza — di seguire la cerimonia, si è provveduto, al di fuori del previsto protocollo, a schierare a lato della teca dove venivano collocate le bandiere:

gli ufficiali ed i sottufficiali, insieme alla rappresentanza del presidio di Roma;

i militari di truppa facenti parte della scorta — e non costituenti il picchetto d'onore — di fronte alla rappresentanza. Tali militari, in quanto armati, hanno reso i dovuti onori ad ognuna delle bandiere nel momento in cui veniva collocata nella teca stessa nella forma prevista, vale a dire presentando le armi.

Alla luce di quanto sopra si può dire che non è stato omesso alcun atto per onorare degnamente le bandiere di guerra dei reparti in argomento, così come sempre attuato per qualsiasi altra bandiera che viene versata al sacrario del Vittoriano.

Il Ministro della difesa: Andò.